



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1908.

N. 7.

SOMMARIO

- I. Discorso del R. Ambasciatore in Washington alla Camera italiana di Commercio di New York (29 febbraio 1908).
- II. L'emigrazione nel Brasile.
- III. L'immigrazione al Transvaal.
- IV. Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione: Regolamento sull'immigrazione libera al Cile. Decreto concernente l'ordinamento dell'Ispettorato delle terre e della colonizzazione.
- V. Legge contro le frodi dei banchieri nello Stato di Massachusetts.
- VI. Atti del Ministero degli Affari Esteri e del Commissariato: Vettori di emigranti. Noli. Compagnie di navigazione, armatori e noleggiatori con patente di vettore per l'anno 1908.
- VII. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati.
- VIII. Giurisprudenza sull'emigrazione. Decisione della quarta Sezione del Consiglio di Stato.
- IX. Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri: Francia, Svizzera, Austria-Ungheria, Germania, Lussemburgo, Rumenia, Egitto, Eritrea, Congo, Stati Uniti, Nuova York, California, Arizona, Panama, Cina.



ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO

Via di Porta Salaria, n. 23-A

1908

DISCORSO

tenuto il 29 febbraio 1908, dal R. Ambasciatore in Washington
al banchetto della Camera di Commercio Italiana in New York.

Ogni anno la Camera di commercio italiana in New York tiene un banchetto, al quale intervengono, insieme con le maggiori notabilità di quella nostra importante colonia, anche il nostro Rappresentante diplomatico agli Stati Uniti e il regio Console generale in quella città.

All'ottavo banchetto di quella Camera, ch'ebbe luogo il 29 febbraio ultimo scorso, il nostro Ambasciatore a Washington, S. E. il Barone Edmondo Mayor des Planches, pronunciò un discorso, che per la speciale sua importanza crediamo utile di pubblicare integralmente.

Esiste in Inghilterra un uso tradizionale. Ogni anno, in novembre, il Mayor della City di Londra invita ad un banchetto nel vecchio edificio, risorto dalle sue ceneri, che ha nome Guildhall, gli uomini che stanno al potere; ed ogni anno quel banchetto offre occasione a qualche discorso, in cui questi esprimono il loro parere sulle questioni del giorno.

Con le debite differenze, la Camera di commercio italiana in New York convoca, ogni anno, ad un banchetto solenne personaggi insigni della città e dello Stato. E vengono da essi pronunciati discorsi su argomenti di comune interesse. Al banchetto volete pure, bontà vostra, che assista chi rappresenta gl'interessi italiani in questo Paese e li difende, porgendogli così occasione di esprimere concetti che possano essere intesi dagli altri Italiani dell'Unione. Perocchè la colonia di New York ha ormai tale importanza che chi parla ad essa parla a tutte le altre stabilite in questo

grande Paese. La parola qui profferita, riprodotta dagli organi magni della vostra stampa, si ripercuote in tutta l'estensione degli Stati Uniti.

È, questa, una delle molte ragioni per cui ringrazio il Presidente e il Comitato della Camera di commercio per l'invito direttomi. Essi mi offrono la rara opportunità di dire cose che forse meritano di essere dette e che non avrei altrimenti facoltà di far palesi.

Permettete anzitutto che in questo, come nello scorso anno, vi presenti il bilancio delle relazioni economico-commerciali dell'Italia con gli Stati Uniti. Esso nell'anno finanziario 1905-1906 era stato, come ben ricordate, dei più favorevoli. L'ammontare totale del commercio fra i due Paesi era assorto a poco meno di cento milioni di dollari, di cui quarantasei circa rappresentavano l'importazione dall'Italia negli Stati Uniti e cinquantacinque milioni l'esportazione di questi in Italia.

Nell'anno solare 1907 il movimento progressivo non si è arrestato: anzi l'ammontare complessivo degli scambi è salito a più di 100 milioni di dollari. Le sole nostre importazioni hanno raggiunto la cifra di dollari 52 milioni, con un aumento sull'anno 1906 di circa sei milioni di dollari. Dimodochè la nostra importazione nel 1907 ha raggiunto il massimo che si sia mai avuto. L'esportazione americana è stata, invece, in diminuzione di qualche milione di dollari. Nell'autunno, come tutti sanno, la situazione economico-finanziaria, che già da qualche mese declinava, diventò peggiore e degenerò in crisi e il nostro commercio con gli Stati Uniti se n'è naturalmente risentito. Nel dicembre scorso le nostre importazioni subivano una diminuzione di circa due milioni di dollari. Ci dobbiamo dunque attendere una sosta nel progresso continuo e costante che il commercio fra le due nazioni va fortunatamente da molti anni segnando. Ma ho piena fede nell'avvenire, perchè la ripresa del moto ascensionale del commercio italo-americano non può mancare. E non esito a dirlo anche in questo momento, in cui perdurano nell'Unione la depressione economica e la crisi finanziaria.

La crisi? Essa doveva avvenire: era *fatale* che avvenisse: la si preannunciava da anni. Già nel 1901, quando venni nominato Ambasciatore agli Stati Uniti, un personaggio insigne e competente mi diceva: "Ella assisterà al più grande cataclisma finanziario di tutti i tempi". La prosperità del paese era troppo grande, ed eccessiva la fiducia in una illimitata prosperità. Si abusava del credito, che era grande, e pareva sconfinato: si abusava della fiducia del pubblico: non si serbava nella fortuna (succede sempre così) la moderazione voluta. Lo stesso accade della salute fisica: la nostra vecchia e sapiente scuola di Salerno, se non erro, aveva questo adagio: *Principium morbi optima salus*. L'eccesso della prosperità era per gli Stati Uniti il principio della crisi: e questa avvenne. Non così colossale come taluno prevedeva, poichè questo Paese ha troppe risorse, troppe ricchezze di ogni genere, perchè la crisi sia generale e profonda, ma comunque fu grave, ed ebbe, nell'ambito dei nostri interessi, due conseguenze principali:

1° diminuzione delle importazioni italiane, che non possiamo ancora conoscere quale sia per essere;

2° esodo di Italiani verso la madre patria.

Una terza conseguenza è stata il fallimento di qualcuna delle nostre istituzioni bancarie. Ma la grande maggioranza di esse ha mostrato una coesione ed una forza di cui possiamo andare orgogliosi e che hanno ad esse fatto superare il momento del maggior disagio. Ad ogni modo, superato un pericolo, si pensa ad evitarne la ripetizione: ed i banchieri italiani, essendo stati testimoni dello splendido esempio di forza offerto dalla *Clearing House* di New York, potrebbero organizzarsi similmente.

La diminuzione delle importazioni proviene dal diminuito numero dei consumatori e dal disagio dei rimasti, che la riduzione del guadagno o la mancanza di lavoro obbliga a maggiore economia. A tutti è noto che ogni anno un certo numero dei nostri connazionali ritorna ai patri lidi per passarvi qualche mese e ritornare poscia nella migliore stagione. Ogni quattro anni, quando ricorre la campagna presidenziale, l'esodo si fa anco maggiore, a cagione del periodico rallentamento dell'attività nazionale

che accompagna l'affannosa ricerca dell'uomo più adatto a governare questo grande Paese. Per la concomitanza della crisi e della campagna presidenziale, l'esodo degli Italiani è stato, quest'anno, maggiore che in addietro, tanto che molti ne rimasero impressionati qui e in Italia. Non io, però, mi sono allarmato. Quel riflusso in patria di duecentomila nostri connazionali non poteva cagionare danni colà, perchè essi, nella grandissima maggioranza, non andavano a mani vuote; non doveva impensierire qui, perchè questi nostri lavoratori (di cui l'America ha bisogno, anche più che non si confessi, e senza i quali non si sarebbero fatti tanti lavori colossali che onorano questo Paese, o si sarebbero fatti a prezzi assai più elevati) ritorneranno, perchè, nei più, l'America, una volta conosciuta, esercita un fascino irresistibile. Ritorneranno perchè la crisi avrà fine ed il lavoro riprenderà: ritorneranno perchè il dislivello dei salari qui ed in Italia sarà ancora per lungo tempo tale da attrarre il nostro lavorante a questo continente.

Naturalmente, col riflusso degli Italiani verso la madre patria, si è udita nuovamente l'accusa diretta agli stranieri di drenare il denaro americano; accusa in cui si involge, a dir il vero, col nostro povero lavorante, che ha sudatamente guadagnato qualche centinaio di dollari, quei nobiluomini europei che portano via secoloro qualche milionaria coi suoi milioni. Ma parlando dei nostri lavoranti, che sono i soli ai quali ci interessiamo, abbiamo udito, di fra gli Americani stessi, sorgere voci eloquenti a proclamare quanto legittimo sia il possesso di quei loro sudati risparmi. Nella Camera dei rappresentanti, il principe dell'eloquenza americana, Bourke Cockran, ha detto, e di ciò sia ringraziato: sì, l'emigrato manda denaro in patria. Ma questo denaro egli lo ha creato col lavoro delle sue mani: anzi ha creato più volte l'ammontare di ciò che invia od esporta: egli produce assai più di quanto riceve. Ogni lavorante crea il denaro che guadagna e nessun lavorante ottiene il completo compenso di ciò che produce: è codesto un corollario od un'altra espressione del principio che ogni lavorante produce più che non consumi. La differenza costituisce la sua contribuzione alla ricchezza del paese: il pro-

fitto del capitale è la differenza tra il valore della cosa prodotta dal lavorante e l'ammontare della mercede che questi ha riscosso. Anche se invia od esporta ogni dollaro da lui guadagnato, egli lascia qui la ricchezza che rappresenta il profitto ottenuto col suo lavoro. Ciò che egli manda od esporta al suo paese non costa nulla a nessuno; è soltanto il residuo di ciò che gli fu lasciato dopo che ebbe contribuito al vantaggio di tutti, con l'accrescere il quantitativo di ricchezza dell'intera comunità.

Dunque il denaro che l'emigrato porta o manda a casa è parte minima della ricchezza da lui prodotta, la cui massima parte rimane al patrimonio di questo paese. Si aggiunga che a questo paese egli non è costato nulla negli anni improduttivi dell'infanzia e dell'adolescenza. Egli è giunto qui, generalmente parlando, uomo già atto a produrre, e tutta la preparazione del lavoratore italiano negli Stati Uniti è stata sopportata dalla madre patria. Ciò che a questa ritorna non compensa forse ciò che ha speso per esso.

Si deve ascrivere a conseguenza della crisi anche la cresciuta criminalità? Ai sociologi la risposta. Il tasto è doloroso: si deve perciò tacere? No. Lungi da noi le finzioni e le ipocrisie: lasciamo ai deboli, agli incerti, ai paurosi il non voler sapere, vedere, accorgersi. Bisogna guardare in faccia le situazioni.

Il male c'è, ed è grande: da New York a San Francisco s'è alzato il grido: " Bisogna finirla „. Così una minoranza infima di traviati danneggia una maggioranza enorme di buoni lavoratori.

La criminalità italiana è effetto di cause diverse e si deve compatirla in pari tempo che condannarla. Essa ha cause storiche ben note: i mali governi perdurati per secoli e in conseguenza dei quali l'italiano del Sud specialmente (perchè nel Sud peggiori furono i governi) ha nel sangue, per così dire, la diffidenza della giustizia costituita, e così si fa qualche volta da sè stesso giustiziere a suo modo. L'ineducazione e l'ignoranza lasciano senza direzione o danno direzioni sbagliate o colpose alle gagliarde energie del carattere e convertono non di rado in prepotenza ciò che dovrebbe esser forza di carattere. La criminalità ha cause

psichico-morali: il perversimento di certi sentimenti nobili e sani in origine; la vendetta, che è, in certi casi, l'exasperazione del sentimento della solidarietà e dell'amore familiare; *l'omertà*, che è l'esagerazione del così detto punto d'onore. Ma perchè vi sia criminalità occorre, oltre il fattore individuale, l'ambiente, il fattore sociale, a quel modo che, perchè vi sia malattia, occorre, oltre il germe patogeno, il corpo in cui questo si sviluppi. Intorno alla parte che, nella criminalità, hanno, rispettivamente, il fattore individuale ed il fattore sociale, si è discusso e si discuterà molto, senza grande risultato. Nella scuola positiva di antropologia criminale, che fa capo, da noi, ai suoi fondatori Lombroso, Ferri, Garofalo, ed in Francia, al Tarde ed al Lacassagne, vi sono discrepanze. I Francesi rimproverano ai nostri di dar troppo peso al fattore individuale; i nostri fanno addebito ai Francesi di attribuire troppa importanza al fattore sociale. Lasciando i dissensi teoretici, noi, qui negli Stati Uniti, forniamo, sia pure, alla criminalità abbondanti fattori individuali: ma ciò non basta a spiegare che così violento sia il male.

Torniamo al paragone tra il corpo sociale ed il corpo umano. Ogni giorno noi assorbiamo germi patogeni di ogni specie; microbi di tifoidea, di tubercolosi, di tetano, ecc., ma relativamente pochi tra noi se ne risentono. Ciò perchè gli organismi sono sani, vigorosi e resistenti, e reagiscono contro l'azione malefica del germe estraneo. Quando invece l'organismo non reagisce, vuol dire che è debole o indebolito. Tale, nella criminalità, sembra lecito credere sia il caso della società americana di fronte ai nostri microbi patogeni sociali, che sono i delinquenti. In che consiste tale debolezza? È delicato per un rappresentante estero il dirlo: è lecito però accennarlo. L'azione preventiva, quella che da noi si esercita dai poteri amministrativi, e che costituisce l'igiene sociale, non è qui, in omaggio al rispetto della libertà individuale, gran cosa; e l'azione repressiva, quella che dovrebbe esercitarsi dalla giustizia, potrebbe con qualche fondamento sembrare ancora un pó incerta e dubbia.

Non mi dilungo. Noto soltanto ancora essere del tutto gratuita e calunniosa l'asserzione che le autorità italiane talvolta facilitino ai malfattori l'espatrio in America. Il Governo italiano si sforza, invece, con ogni mezzo di impedire la venuta in America dei criminali italiani. Non si rilasciano passaporti per gli Stati Uniti a chi sia stato condannato per truffa od abbia commessi reati. I criminali italiani che vengono agli Stati Uniti partono come emigranti clandestini da porti non italiani e senza passaporto.

È ovvio che la criminalità è maggiore nei grandi centri. Laonde, per questa ragione pure, gioverebbe lo spandimento della nostra emigrazione anzichè il suo concentramento. Si terrà prossimamente in New York una conferenza che tratterà della *congestion* della emigrazione nei grandi centri. Non so se mi sarà permesso dai miei doveri d'ufficio d'intervenire ai suoi lavori; certo li seguirò col massimo interesse. Ho studiato con cura e con amore il problema della divisione degli Italiani dalla costa orientale verso l'ovest e il sud: al sud specialmente, ricco di risorse agricole e dove il clima e sovente la coltura sono simili ai nostri. Vi fu un tempo, non molto fa, in cui nel sud vi erano *two men for every job*. Ora, col risveglio economico, lento ancora appunto per mancanza di braccia, ma pur sensibile, vi sono *two jobs for every man*. Così si esprimeva recentemente un oratore a Nashville, nella nota Conferenza per favorire l'immigrazione. Ma lo studio delle condizioni locali mi ha mostrato che è pericoloso addurre i nostri emigrati nei luoghi in cui entrano in competizione contro i neri o sono chiamati a sostituire i neri. Essi, nonostante la differenza di colore, la preclara nobiltà dell'origine e la superiorità del lavoro (che fa produrre alla terra sino al 35 per cento di più che il lavoro nero), troppo sovente sono trattati alla stregua dei neri, senza sufficiente protezione e senza sufficienti guarentigie. Si aggiunga che certi Stati ostentano di non volere i *dagos*. E noi non vogliamo loro. Stiamo paghi a ciò che pensano e dicono della nostra emigrazione coloro che la conoscono:

leggano i nostri denigratori le lodi che il Commissario della immigrazione a New York, on. Watchorn, dice di essa: ed egli la conosce.

Giorno verrà che si accorgeranno anch'essi di ciò che valga un *dago* e di quanta efficacia sarebbe il *dago labor*, equamente retribuito ed umanamente trattato, per il risorgimento economico del loro paese, in tanta parte incolto ancora e selvaggio. Ed appositamente ho ora adoperato quel termine *dago*, a cui taluni tentano, applicandolo a noi, di dare un significato ingiurioso. Ricordate quei popolani e borghesi fiamminghi che illustri personaggi dell'epoca chiamavano col termine dispregiativo di *gueux*, tradotto dal nostro Cavallotti in *pezzenti*? Ora quel nomignolo di *pezzenti* è rimasto nella storia con un'aureola di gloria. Così avverrà, così deve avvenire del nomignolo di *dago*, se sapremo far valere le virtù della nostra razza e farci conoscere e giudicare per quello che realmente valiamo.

Ciò che consola l'animo, in mezzo alle miserie morali e materiali che lamentiamo, è di ritrovarci uniti, come stasera, in una eletta di connazionali animati dall'amore del bene e dal desiderio del meglio. La Camera di Commercio italiana in New York è tale istituzione di cui possiamo altamente compiacerci. Essa favorisce potentemente quell'intesa fra gli interessi italiani ed americani, che è nei nostri intenti di rendere viepiù stretta pel meglio dei due Paesi.

Io bevo, Signori, alla prosperità del sodalizio che oggi ci ha qui convocati ed all'unione tra l'Italia e gli Stati Uniti, che la Camera di Commercio italiana in New York efficacemente e validamente promuove, e chiudo invitandovi a bere alla salute dell'uomo illustre, nel quale s'incarnano gli interessi di questa grande nazione: Teodoro Roosevelt „

L'EMIGRAZIONE NEL BRASILE

Studio del signor **Carlo Usiglio**, segretario presso il r. Consolato in Rio de Janeiro (Ottobre 1907).

Oramai sulla immigrazione e la colonizzazione europea e specialmente italiana nel Brasile è stato scritto assai: molti dati storici, legislativi e statistici sono stati raccolti e pubblicati in varie compilazioni ufficiali ed ufficiose, e non potrebbe quindi non apparire ozioso il ripetere cose e fatti che ognuno, il quale s'interessa di emigrazione, già conosce o sa in quali pubblicazioni può apprendere.

Ozioso, invece, non può assolutamente sembrare il richiamare l'attenzione delle Autorità e dei privati, che in Italia, o per ragioni di ufficio o per ragione di libero studio, si occupano di emigrazione, sulla risvegliata attività che in tal materia dimostrano nel Brasile il Governo federale e quelli di alcuni Stati.

Ma per misurar bene il valore che può avere questo risveglio ufficiale brasiliano in materia di immigrazione, per valutare il merito e l'efficacia che possono avere i principî e le norme che subito per quel risveglio si sono adottati e proclamati in decreti federali e statali, non si può fare a meno di ricordare, sia pur sommariamente, i modi con cui si sono svolte l'immigrazione e la colonizzazione europea e specialmente italiana nel Brasile, e di esporre le condizioni generali in cui si trovavano quella immigrazione e quella colonizzazione al momento in cui si è manifestato il presente risveglio e si sono emanati i nuovi decreti.

* * *

I primi tentativi fatti dal Brasile per svolgere la produzione del suolo col mezzo di lavoratori europei datano dal 1827: ma, avendo gli schiavi provveduto sufficientemente alle necessità della agricoltura, nè i privati, nè i poteri pubblici presero a cuore la immigrazione.

La legge del 28 settembre 1871, detta del ventre libero, fece prevedere l'abolizione della schiavitù, che effettivamente non avvenne se non nel 1888, con la promulgazione della legge del 13 maggio.

Nel periodo di transizione, tra il 1871 ed il 1888, alcuni proprietari previdenti pensarono di far venire per proprio conto coloni stranieri, che collocarono nelle *fazendas*, prelevando dai salari, a rate, l'importo delle spese occorse.

La corrente immigratoria aumentò, assumendo il carattere quasi di una inondazione umana, dopo la promulgazione della legge del 24 ottobre 1885, che garantiva all'introduttore il rimborso del prezzo di passaggio degli immigranti soli o con famiglia, e durò sino alla fine del 1902, poichè il nuovo Governo repubblicano, riunendo in un solo contratto le varie concessioni già accordate dal Governo imperiale e da quello provvisorio, stipulava con la Compagnia Metropolitana di Rio de Janeiro il contratto di introduzione di un milione d'immigranti nel periodo di dieci anni, contratto che fu poi revocato per mutuo accordo delle parti.

La grande corrente immigratoria, che fu l'unica vera di colonizzazione del Brasile, si divide in due parti.

La prima si distribuì fra gli Stati (allora provincie) del Sud, Rio Grande, Santa Caterina, Paranà, ed era composta di italiani, tedeschi, portoghesi e slavi.

La seconda si ripartì fra gli Stati di Minas Geraes, San Paolo, Spirito Santo, ed ebbe maggiore importanza numerica nello Stato di San Paolo, perchè esso (che allora era provincia), approfittando dei favori del Governo imperiale, fece per suo conto non lievi sacrifici e affidò il suo servizio di immigrazione alla Società promotrice costituitasi in San Paolo il 2 luglio 1886.

L'immigrazione del periodo 1885-1902 negli Stati del Sud fu di Tedeschi e di Italiani e servì effettivamente ad una vera colonizzazione: in Minas Geraes, Spirito Santo e San Paolo fu per la massima parte di Italiani, e, salvo una limitatissima colonizzazione, non servì che a popolare di salariati le *fazendas*. Ma non in Minas Geraes e Spirito Santo essa raggiunse le sue maggiori proporzioni,

sibbene nello Stato di San Paolo, ove enorme era la richiesta di braccia per la coltivazione del caffè.

Subito dopo le prime esperienze, i *fazendeiros* paulistani riconobbero che il colono per essi più conveniente era l'italiano, sobrio, economico, paziente, di facile adattamento ai costumi nazionali; e lo Stato, al cui governo sempre furono i più grandi proprietari di *fazendas*, favorì specialmente l'immigrazione italiana, la quale costituisce tuttora la corrente di maggiore importanza, benchè anche per quello Stato sia diminuita di molto.

Si calcola che nello Stato di San Paolo sia stabilito quasi un milione di Italiani e non si potrebbe da alcuno smentire che quello Stato deve al braccio italiano la sua superiorità sugli altri della Federazione, tanto per ricchezza che per popolazione.

Negli anni prosperi, quando il caffè rendeva assai, le cose camminarono per la meglio; i coloni ricevevano regolarmente i loro salari, erano soddisfatti e contenti; ma, passati i tempi nei quali il caffè rappresentava una rendita rilevante, e scoppiata la crisi economica che andò sempre più crescendo d'intensità, i *fazendeiros* dovettero necessariamente iniziare l'opera di riduzione delle spese *a cominciare* dai salari, fino al punto da rendere difficile la liquidazione dei conti fra coloni e proprietari. Da ciò nacque un grave contrasto d'interessi, che fu in varie occasioni causa di dissidi e di conflitti.

Aumentando la crisi e trovandosi buona parte dei *fazendeiros* nell'impossibilità di far fronte ai compromessi, i salari in arretrato crebbero tanto, che si calcolavano ascendere alla somma di circa cinquemila *contos* di *reis*.

Tale stato di cose originò una serie continuata di reclami da parte dei coloni italiani ridotti a misere condizioni, per modo che, aumentando il loro malessere e le richieste di gratuito rimpatrio, il ministro Prinetti promulgò, nel 1902, il decreto che proibiva l'emigrazione gratuita o sovvenzionata dall'Italia al Brasile.

Da principio il Governo federale non si preoccupò gran fatto di questo provvedimento, che giudicava di carattere transitorio; ma esso fu mantenuto in vigore dal Prinetti e dai suoi successori,

ed il Commissariato dell'emigrazione ebbe cura che le disposizioni di quel decreto non andassero eluse.

* * *

Sui principî dell'anno 1906 si credette in un miglioramento di questo stato di cose e in un probabile accordo fra il Governo italiano e quello brasiliano riguardo all'emigrazione.

Infatti, il deputato federale per San Paolo, on. Cardoso de Almeida, presentava al Congresso nazionale un progetto di legge, col quale doveva essere garantito il salario dei coloni, dandogli la preferenza su qualunque altro credito, e si credeva anche che la nuova legge potesse avere — per concessione speciale — effetto retroattivo.

Da parte sua il Governo centrale, compreso della necessità di risolvere nel miglior modo il grave problema dell'immigrazione, da cui dipende l'avvenire del paese, appoggiò il progetto di legge, che venne approvato e promulgato col relativo regolamento il 29 dicembre 1906.

Non sappiamo se il progetto di legge Cardoso de Almeida subì, durante gli studi delle Commissioni parlamentari e durante le discussioni alla Camera ed al Senato, importanti modificazioni: è ben certo, però, che, alla lettura del regolamento per l'esecuzione della ricordata legge, si rimane ben disillusi.

Il nuovo regolamento presenta difatti molte lacune e non garantisce per nulla il colono contro il proprietario in caso di contestazione per i salari dovuti.

La maggior parte dei *fazendeiros* ha la proprietà ipotecata: deve pagare (ritraendolo dal prodotto) l'interesse annuo dell'ipoteca, che non è mai minore del 10 per cento all'anno, arrivando sovente al 24 per cento: il prodotto è generalmente venduto in anticipazione al commissionario di Rio o di Santos e prepagato parte in contanti, parte in generi necessari alla manutenzione dell'azienda durante l'anno.

Questo è già un primo e grave inconveniente, perchè il colono non può negare di avere usufruito egli pure, benchè in minima

parte e a un saggio esagerato, dei denari anticipati e dei generi forniti dal commissionario. Quindi è necessario inviare a costui il caffè ed attendere il conto della vendita, il quale arriva sì, ma con un altro conto da liquidare, quasi sempre di somma superiore al primo; e così chi ha avuto ha avuto.

Dice poi il nuovo regolamento che all'operaio spetta azione sommaria e diritto a sequestro preventivo per l'esazione del suo credito. Or bene, quest'anno, dopo la promulgazione del regolamento, il giornale italiano di San Paolo, "*Il Secolo*", pubblicava una corrispondenza da Dourados, uno dei centri più importanti di produzione del caffè, dalla quale riportiamo i seguenti brani:

"Dicono che si pagano i coloni, ma in che modo? Siamo in gennaio e ben pochi *fazendeiros* hanno fatto il pagamento generale, come si usa dire, e alcune buone *fazendas* lo fecero, contro il solito, con ritardo.

"I coloni aspettano il pagamento e vanno, spinti dalla necessità e quando trovano, a fare le loro provviste a credito, col cappello in mano e pagando molto più del giusto valore la merce che portano a casa.

"È generale il lamento, e tutti dicono che, appena avranno il loro denaro, se ne andranno da questa terra. E non hanno torto perchè qui non esiste giustizia; ma, caso esistesse, essa è tanto cara, che il pensare ad essa è follia „

*
* *

Oltre gli emigranti italiani e tedeschi, sono stabiliti nel Brasile coloni di varie altre nazionalità: portoghesi, spagnuoli, polacchi, turchi, austriaci, ecc.

I portoghesi, i primi colonizzatori del paese, al quale diedero la lingua ed i costumi, vengono come in casa propria, tra fratelli; però negli ultimi anni l'immigrazione portoghese si trasformò: gli agricoltori preferiscono le colonie dell'Africa soggette alla patria, e quelli che vengono nel Brasile, benchè in numero ancora abbastanza rilevante, si spargono nelle città, dedicandosi al piccolo commercio, agli impieghi, ai mestieri di carrozziere, facchino, bat-

tellerie o giornaliero; non è, però, più un'immigrazione stabile, poichè dalle statistiche che abbiamo presenti rileviamo quasi uguali il numero degli entrati e quello degli usciti.

Gli Spagnuoli vengono nel Brasile in numero limitato, ed essi pure preferiscono — quelli che vi rimangono — di fermarsi nelle città ad esercitarvi le industrie libere.

Gli immigranti di questa nazionalità preferiscono stabilirsi nelle antiche colonie spagnuole, dove trovano relazioni di parentela, costumi e lingua nazionali.

I Polacchi diedero un discreto contingente alla colonizzazione del Paranà durante gli anni in cui affluì l'immigrazione gratuita per gli Stati del Sud, senza ottenervi però dei buoni risultati: molti riemigrarono per il Plata, e gli altri rimasero nel Paranà nei lotti loro concessi, ma, privi di iniziativa, non ottennero il benessere materiale che fu raggiunto dai coloni italiani e tedeschi.

Gli Austriaci, in numero limitato, provengono dal Tirolo — geograficamente italiano — e cogli Italiani dividono i costumi e la lingua, e si può quindi considerarli unitamente con questi.

I Turchi o Sirii od Ottomani, come è noto, costituiscono un elemento completamente negativo per la colonizzazione, quale è necessaria al Brasile. Arrivano a torme, cominciano con la cassetta sulle spalle a venderè mercerie e stoffe per arrivare, a costo di sacrifici e di economie, a possedere un piccolo peculio e ad aprire un negozio.

* * *

A questo punto, per rendersi ben conto dello stato dell'immigrazione al Brasile e della legislazione al momento in cui si manifestò il risveglio cui si è accennato, cioè al principio dello scorso anno, si tenga presente che il Brasile stesso è una repubblica federale, formata dalla unione di Stati entro certi limiti autonomi, e quindi con propri organi di governo, con legislazione, amministrazione e giustizia in funzione assolutamente indipendente dall'uno all'altro Stato e di ciascun Stato dalla Federazione.

Gli Stati federati brasiliani sono venti, oltre il distretto federale, sede del Governo della Repubblica; e da quanto siam venuti già esponendo, risulta che non tutti questi venti Stati si trovavano in eguali condizioni di colonizzazione per parte dell'elemento immigrato.

Già fin dai tempi dell'Impero, quando il servizio d'immigrazione era diretto dal potere centrale, non tutti gli Stati, allora semplicemente provincie, ebbero eguali vantaggi a questo rispetto; naturalmente il Governo imperiale, non per spirito di parzialità, ma per bene ispirato senso pratico, dovette cominciare dal far convergere l'immigrazione europea nelle zone più adatte a tentativi di colonizzazione, cioè nelle zone dove la coltura del suolo poteva più facilmente essere intrapresa sul modello dell'agricoltura europea e nelle zone dove le coltivazioni indigene, per il loro stato di sviluppo, assicuravano meglio, ossia con maggiore stabilità e lucro, un'occupazione al lavoratore immigrato.

Inoltre, gli Stati che dimostrarono maggior attività per accaparrare immigranti, riuscirono, come è naturale, ad averne più degli altri.

Lo stesso accadde in seguito nei primi tempi della Repubblica, poichè il servizio d'immigrazione rimase allora, come sotto l'impero, in mano del potere centrale; con questo di più, però, che l'importanza della corrente immigratoria in quegli anni affluente al Brasile rese ben più evidente la preferenza con cui essa si dirigeva o era diretta in certi Stati, piuttosto che in altri, tanto che non mancarono voci autorevoli le quali, per mezzo della stampa, fecero colpa al Governo federale di spendere per l'immigrazione il denaro della Federazione, cioè di tutti gli Stati, per favorirne alcuni pochi.

Non è qui opportuno discutere se e quale fondamento di verità abbia tale accusa, che fino a poco tempo fa era generalmente ripetuta, asserendosi, per esempio, che lo Stato di San Paolo aveva enormemente sfruttato la Federazione.

Certo si è che, quando il Governo repubblicano deferì ai singoli Stati, insieme con la proprietà delle terre pubbliche, anche il servizio d'immigrazione, solo lo Stato di San Paolo fra i

venti Stati della Federazione, continuò ad occuparsi efficacemente a fine di mantenere la corrente immigratoria già avviata al suo territorio, e per mantenerla non tralasciò nè di emanare le disposizioni legislative che credette migliori, nè di adottare i provvedimenti amministrativi che ritenne più indicati, nè di affrontare grandi sacrifici.

Tutti gli altri Stati, invece, ricevendo dalla Federazione e le terre pubbliche e la funzione della loro colonizzazione, rimasero inerti, tanto che neppure si curarono di mantenere i nuclei coloniali già fondati dai tempi dell'Impero e dai primi tempi della Repubblica. Se fra di essi alcuni sopravvissero, questo avvenne per forza già da loro acquistata, non per aiuto dei Governi statali.

*
* *

Così del lungo, lento ma paziente lavoro di colonizzazione imperiale, della breve ma intensa e vertiginosa opera di colonizzazione repubblicana, e della erogazione di cospicue somme che Impero e Repubblica imposero, si può dire che, al principio dello scorso anno, restava quanto segue:

In prima linea, la *colonizzazione italiana dello Stato di S. Paolo*. Cominciata energicamente sotto l'Impero, anche più energicamente alimentata nel breve periodo della colonizzazione repubblicana, continuamente rinsanguata sotto il regime della colonizzazione statale, rappresenta quanto di meglio abbia saputo fare il Brasile in proprio esclusivo vantaggio.

Se una metà dello Stato di S. Paolo è incolta, si può dire che l'altra metà è pervasa tutta da una intensità di lavoro e di vita che non ha l'eguale in nessun'altra zona del Brasile. Nessuna, infatti, è così intensamente popolata, coltivata e seminata di città, borghi e villaggi, traversata da strade rotabili e ferrate, fiorente di industrie d'ogni genere.

E sono le più distinte personalità politiche brasiliane, che più d'una volta hanno concordemente affermato che a tal risultato la nativa intraprendenza paulista ha potuto arrivare solo perchè aiutata poderosamente dal braccio italiano.

Però, è da deplorare che l'immigrazione italiana abbia soprattutto servito ai soli interessi dello Stato di S. Paolo. Essa infatti molto ha contribuito, ed anche questo lo abbiamo detto, a popolare le *fazendas* di salariati: e pur non volendo esagerare e senza ripetere la famosa frase sensazionale, che gli Italiani hanno, nelle *fazendas* di S. Paolo, preso il posto degli schiavi, è indiscutibile che il sistema della grande coltura del caffè, in uso ai tempi della schiavitù, è continuato nelle *fazendas* pauliste dopo l'abolizione di essa, e che quel sistema era più adattato a masse di lavoratori schiavi che ad una popolazione di liberi coloni.

La larghezza della remunerazione attrasse il lavoro libero e lo rese tollerante di ogni inconveniente più odioso; ma, venuta a cessare questa larghezza e subentrata anzi la meschinità e per di più l'incertezza della remunerazione, il sistema non ha più avuto attenuanti, ha messo in evidenza tutti i suoi inconvenienti ed ha servito ad acuire anche le difficoltà provenienti al lavoro da ragioni estranee al sistema stesso.

Così, se l'immigrazione italiana ha servito a fare della metà dello Stato di S. Paolo la zona per sviluppo economico superiore a tutto il resto del Brasile, non ha ugualmente servito a fare degli immigrati una popolazione di lavoratori agricoli soddisfatti del proprio stato.

Le *fazendas* sono popolate di contadini che si vedono in condizioni incerte e precarie, che, anche quando non soffrano per mancanza del pagamento dei salari scaduti, non hanno nelle condizioni sociali ed economiche dell'ambiente nessuna ragione la quale giustifichi la loro permanenza in una terra rimasta sempre per loro assolutamente straniera.

Il Governo dello Stato, governo di *fazendeiros*, i quali sono soprattutto preoccupati della difesa degli interessi dell'istituzione *fazenda*, ha compreso a tempo che non poteva fare assegnamento sulla stabile permanenza della popolazione agricola delle *fazendas*, nè sul suo facile rinnovamento come nei tempi passati; e non ha celato più d'una volta, insieme con la preoccupazione per la ces-

sata affluenza di emigranti, quella più grave per l'esodo dei già immigrati.

Per impedire questo esodo, pare certo che il Governo paulista domandasse persino l'intervento del Governo federale. Tale domanda non risulta, è vero, che venisse fatta in via ufficiale; ma in modo ufficiale risulta che il Governo federale mandò un suo funzionario nello Stato di S. Paolo a fare un'inchiesta sulle cause dell'esodo; e nella relazione dell'inchiesta, ufficialmente pubblicata nell'ultimo *Relatorio* del Ministro dell'industria, come conclusione è detto testualmente così: " Da quanto si è esposto risulta che al Governo dell'Unione non può incombere un intervento diretto ed immediato allo scopo di reprimere l'esodo degli immigrati „.

Il Governo di S. Paolo, del resto, di fronte a tale esodo non è rimasto esso pure inerte, ma ha sempre cercato con provvedimenti legislativi ed amministrativi di mantenere quanto più viva fosse possibile la corrente immigratoria e di agevolare il suo collocamento.

Il servizio d'introduzione degli immigranti nello Stato di S. Paolo fino a tutto l'anno 1906 era disciplinato dalla legge n. 673, del 9 settembre 1899. A questa legge seguirono il decreto n. 751, del 15 marzo 1900, che regolava la fondazione dei nuclei coloniali a carico dello Stato; il decreto n. 823, del 20 settembre 1900, che regolava i servizi creati con la citata legge n. 673; il decreto n. 849, del 20 novembre 1900, che modificava il precedente decreto n. 823, circa i provvedimenti per garantire il bagaglio degli immigranti; il decreto n. 1247, del 19 ottobre 1904, che, modificando anch'esso il precedente decreto n. 823, stabiliva le norme riguardo alla domanda per l'introduzione d'immigranti nello Stato; e finalmente la legge emanata il 27 dicembre 1906, n. 1045 C, che provvede con nuove norme ai servizi di immigrazione e colonizzazione in quello Stato e nello stesso tempo riunisce in un testo unico tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti precedenti (1). Nel frattempo con decreto n. 1355, in

(1) Riprodotta nel *Bollettino dell'emigrazione*, n. 6 del 1908.

data 10 aprile 1906, fu istituita l'*Agencia Official de Colonisação e Trabalho* per il collocamento degl'immigranti nelle *fazendas* e nei nuclei coloniali.

Questa attività amministrativa e legislativa, che potrebbe sembrare anche soverchia, rispecchia il bisogno che lo Stato ha di immigranti ed il nessuno o almeno molto scarso risultato che l'azione ufficiale ha raccolto da tutti i suoi recenti tentativi.

*
**

Nè si è detto, ma giova non ometterlo, che, ritenendosi da questi uomini di governo essere imputabile il ristagno della corrente immigratoria unicamente al noto decreto Prinetti, si è da essi tentato anche di attirare quella corrente da altri paesi, fra i quali la Russia e il Giappone: dalla Russia, però, si ottenne solo qualche centinaio di eleganti borghesi con tutt'altre attitudini che quelle dell'agricoltore; dal Giappone, circa un anno fa, non si riuscì ad avere un solo uomo, perchè, come allora informò la stampa, le imprese giapponesi di colonizzazione avanzarono eccessive pretese. Ma lo Stato di S. Paolo sta oggi trattando nuovamente per aver giapponesi e non pochi ritengono che, se non fosse per un troppo forte rispetto umano, esso contratterebbe anche per avere cinesi, tanto si mostrano i *fazendeiros* incuranti del futuro della popolazione nazionale, pur d'averne immediatamente e vantaggiosamente braccia da lavoro.

E ciò non sembri strano, considerate le necessità economiche del momento e le imprescindibili esigenze della coltivazione del caffè, una delle maggiori, se non la massima sorgente di ricchezza non solo dello Stato di S. Paolo, ma di tutto il Brasile.

Più strano, invece, può parere che la stampa italiana di S. Paolo e tutta quella parte della colonia italiana dello stesso Stato, che non lavora nelle *fazendas*, si mostri quasi solidale coi *fazendeiros* nel disapprovare che il decreto Prinetti sia mantenuto, che il Governo italiano ostacoli l'immigrazione nello Stato di S. Paolo e

che in Italia si pensi e si dica male di questo Stato come paese d'immigrazione.

La stranezza, però, sparisce quando si rifletta che effettivamente tra *fazendeiros* ed una gran parte della colonia italiana, che non è lavoratrice nelle *fazendas*, esiste una identità di interessi che deve necessariamente determinare un'identità di opinioni.

Si andrebbe contro alla verità più evidente ed indiscutibile negando che l'attività italiana non abbia avuto nel suo complesso una larga vittoria nello Stato di S. Paolo. Nella capitale e nelle numerose città e borgate dell'interno non si possono ormai contar più i possidenti di beni urbani e rustici, i grandi ed i piccoli industriali, i grandi ed i piccoli commercianti italiani che, arrivati là senza un soldo, hanno lavorato umilmente e penosamente o come facchini o come venditori ambulanti o come contadini, ed hanno raggiunto per loro merito esclusivo l'attuale posizione.

Tutti questi vittoriosi sono naturalmente conservatori e per conseguenza ardenti continuatori del passato; ed anche per loro come per il *fazendeiro* la floridezza della *fazenda*, e quindi il suo popolamento con braccia lavoratrici, rappresenta la vita della loro ricchezza, cioè la valorizzazione delle loro proprietà immobiliari, il mercato di consumo per le loro industrie e il campo dei loro commerci.

La *fazenda* è la base della vita economica, pubblica e privata, dello Stato: quando essa è in pericolo, anche ogni fortuna particolare si trova, grande o piccola, in pericolo, ed è quindi interessata a che la *fazenda* sia difesa.

Ecco perchè relazioni ufficiali del R. Commissariato, come quella del cav. Adolfo Rossi, invece di trovare tra gli Italiani di S. Paolo una eco assenziente e plaudente, trovano critiche talvolta anche acerbe. La ragione economica nella colonia italiana benestante di S. Paolo crea istintivamente ed inconsapevolmente in essa una coscienza conservatrice ed uno spirito di solidarietà col *fazendeiro*.

D'altra parte, se è vero, come riteniamo, che la *fazenda* paulista rappresenta oggi un pessimo collocamento per l'immigrante

italiano, non è men vero che il complesso delle fortune particolari degli Italiani in S. Paolo rappresenta una enorme massa di ricchezza che sarebbe veramente da deplorare, sia nell'interesse particolare come in quello generale del Brasile e dell'Italia, venisse compromessa.

La colonia italiana nello Stato di S. Paolo non è poi composta soltanto di lavoratori delle *fazende* e di piccoli e grandi capitalisti: il proletariato vi ha pure grandissima parte: impiegati di commercio, operai di grandi e piccole fabbriche, salariati di ogni genere, umili esercenti dei più svariati mestieri costituiscono una massa considerevole dell'elemento italiano trapiantatosi in quello Stato. E se arrivasse il momento di una crisi vasta e profonda nella *fazenda* (quale quella derivante da una grande e duratura mancanza di lavoratori agricoli), ne seguirebbe un contraccolpo gravissimo tra questo vario e numeroso proletariato urbano di nazionalità italiana.

Concludiamo: il passato ci ha lasciato una dolorosa e difficile eredità da liquidare. Chi si renda conto del quadro completo dei nostri connazionali emigrati nello Stato di S. Paolo, se può trovar giusto che non continui il sacrificio d'altra gente italiana nelle *fazendas*, non vede, però, tolto ogni inconveniente col solo proibire quel sacrificio.

Altri inconvenienti e gravissimi sussistono che occorre tener presenti e studiare a tempo per ripararvi, almeno in parte.

Ci siamo trattenuti un po' a lungo sulle condizioni dell'emigrazione nello Stato di S. Paolo, perchè riguardano quasi esclusivamente l'elemento italiano, e perchè ci è parso importante mettere il più possibile in rilievo la complessità del problema costituito da quelle condizioni, essendoci sempre occorso di non veder considerata nella colonia italiana dello Stato altro che la classe dei lavoratori delle *fazendas*, trascurandosi affatto di considerare, quasi neppure esistessero, gli altri numerosissimi lavoratori di vario genere e le varie specie di capitalisti, nostri connazionali: due classi di persone, cioè, che, per riguardi d'ordine privato e pubblico, me-

ritano pur la stessa attenzione e preoccupazione, di cui si è sempre larghi soltanto con i primi.

*
* *

E giacchè ci siamo intrattenuti diffusamente sulla immigrazione nello Stato di S. Paolo, aggiungeremo una statistica di quel movimento, testè pubblicata dal sig. J. Amandio Sobral, che la riassume in tre periodi distinti.

Il primo periodo, da lui chiamato della *piccola immigrazione*, comprende gli anni dal 1827 al 1874.

Il secondo, di *transizione*, comprende gli anni fra il 1875 ed il 1886.

Il terzo, infine, quello della *grande immigrazione*, comprende gli anni fra il 1887 e il 1906.

Quest'ultimo veramente dovrebbe terminare col 1901, donde comincerebbe il quarto periodo, fra il 1902 ed il 1906, il periodo della *decadenza*, dacchè l'immigrazione in S. Paolo in questi anni, oltre ad essere diminuita, segnò una perdita per lo Stato, a causa delle partenze di immigrati, le cui cifre, quando non superarono quelle degli entrati, le uguagliarono o poco meno.

Infatti, nell'anno 1903 partirono dallo Stato di S. Paolo 18,249 immigrati più degli entrati, cioè contro 18,261 entrati si contarono 36,410 usciti. Nel 1904 entrarono nello Stato di San Paolo 27,751 emigranti e ne partirono 32,679; nel 1905 ne entrarono 47,817 e ne partirono 34,819; e nel 1906 ne entrarono 48,429 e ne partirono 41,349. Il Governo dello Stato, impensierito del notevole esodo di coloni e vedendosi impotente ad impedirlo, ricorse al Governo federale, il quale, a sua volta, rispose non competergli alcun intervento per farlo cessare.

Nelle seguenti tre tabelle è indicato il movimento di immigrazione nello Stato di S. Paolo dal 1827 al 1906.

Immigrazione nello Stato di San Paolo.

1° Periodo. (Trentatrè anni, 1827-1874).

Anni	Tedeschi	Portoghesi	Francesi	Spagnuoli	Svizzeri	Nord Americani	Inglese	Belgi	Svedesi	Italiani	Austriaci	Diversi	TOTALI
1827	226	226
1828	700	700
1829	29	29
1836	27	27
1837	277	277
1840	..	80	80
1846	18	18
1847	402	..	63	465
1849	86	86
1850	5	5
1851	..	53	53
1852	370	230	376	976
1853	8	379	148	535
1854	..	451	281	732
1855	794	618	66	..	647	2,125
1856	283	490	116	37	926
1857	78	294	137	509
1858	49	92	188	..	329
1859	120	120
1860	108	108
1861	218	218
1862	185	185
1863	10	10
1865	1	1
1866	144	144
1867	..	29	760	789
1868	42	67	109
1869	..	117	117
1870	159	159
1871	65	18	83
1872	143	..	18	13	149	323
1873	338	135	117	590
1874	11	91	13	5	120
TOTALE	4690	3077	393	37	1462	947	67	137	..	5	13	337	11,174

**Immigrazione nello Stato di San Paolo.
2° Periodo (Dicennio 1875-1886).**

Anni	Tedeschi	Italiani	Portoghesei	Inglese	Svedesi	Belgi	Spagnuoli	Austriaci	Francesi	Svizzeri	Brasiliani	Turchi	Danesi	Nord Americani	Diversi	Totale
1875	158	126	40	6	5	2	1	2,951	3,289
1876	1,303	1,303
1877	63	2,006	602	23	122	6	10	2,832
1878	94	706	557	9	251	95	24	2	380	2,058
1879	60	568	217	3	25	6	12	..	90	62	973
1880	18	97	21	477	613
1881	2,075	2,075
1882	57	1,896	547	223	37	1	10	..	2	2,743
1883	114	3,155	1,300	10	317	2	13	1	4,912
1884	159	2,169	2,280	134	45	32	20	11	15	4	1	..	4,879
1885	105	4,179	1,995	7	4	9	137	58	7	1	1	6,503
1886	179	6,094	2,718	4	22	36	178	84	36	9	2	..	146	13	15	9,536
TOTALE	1,007	20,966	10,256	39	31	47	1,310	389	131	62	413	17	150	14	6,884	41,716

Immigrazione nello Stato di San Paolo.

3° Periodo (Ventennio 1887-1906).

Anni	Tedeschi	Austriaci	Brasiliani	Danesi	Francesi	Spagnoli	Inglese	Italiani	Portoghesi	Svedesi	Polacchi	Diversi	Totale
1887	362	162	2	437	79	218	3	27,323	2,704	335	..	487	32,112
1888	..	1,112	260	1,465	..	80,749	7,757	743	92,086
1889	1,117	1,090	199	2,845	..	19,025	3,312	305	27,893
1890	3,562	620	897	4,875	..	20,991	5,561	..	1,005	780	38,291
1891	1,897	1,876	48	..	1,328	9,284	1,138	84,486	3,552	1,130	1,193	2,804	108,736
1892	..	535	3,166	..	34,274	3,551	535	42,061
1893	..	1,996	19,122	..	48,739	11,412	476	81,745
1894	..	1,139	5,830	6,790	..	31,548	7,507	1,823	54,637
1895	..	1,566	5,367	15,503	..	106,525	17,991	2,793	149,745
1896	..	3,862	5,114	15,998	..	69,458	8,206	2,449	105,087
1897	..	3,286	4,480	12,171	..	76,451	6,079	2,620	105,087
1898	..	544	5,894	5,384	..	34,391	5,746	2,525	54,484
1899	..	743	3,774	3,756	..	20,704	4,628	2,407	36,012
1900	..	1,623	2,206	2,938	..	15,804	1,658	3,408	27,639
1901	..	557	3,849	6,826	..	56,325	5,086	3,202	75,845
1902	395	441	2,555	7	275	1,741	170	28,895	4,817	1,090	40,386
1903	..	123	1,608	1,930	..	9,444	3,367	1,689	18,161
1904	..	224	3,990	6,372	..	9,476	5,168	2,521	27,751
1905	..	203	1,978	22,128	..	13,596	5,878	4,034	47,817
1906	..	911	2,215	20,349	..	16,394	4,773	3,787	48,429
TOTALE	7,333	22,613	49,371	444	2,579	162,861	1,311	804,598	118,753	1,465	2,198	40,478	1,214,004

Consideriamo ora il problema della colonizzazione negli Stati del Sud, cioè di Santa Caterina, Paranà e Rio Grande, la quale fiorì negli anni migliori della *grande immigrazione*, avviata dal Governo imperiale e continuata fino ai primi tempi della Repubblica.

Ceduta nel 1892 la direzione del servizio di immigrazione ai singoli Stati, questi non ebbero nè i mezzi, nè la buona volontà, nè lo spirito di iniziativa, che ebbe lo Stato di S. Paolo, per continuare nell'esplicazione del programma così bene tracciato, per cui abbandonarono le colonie a sè stesse, prive di appoggio morale e materiale.

Le colonie degli Stati del Sud, fondate per la maggior parte con immigrati di nazionalità germanica ed italiana, dovettero per costituirsi lottare soprattutto per la mancanza di comunicazioni. I nuclei più popolosi e di maggiore produzione si trovavano assai lontani dai centri di consumo, ed il trasporto dei prodotti era così difficile e costoso, che ne assorbiva quasi completamente il valore. Ciò nonostante, nei tre Stati surriferiti i coloni vivono abbastanza bene, sono quasi tutti piccoli proprietari e possono nutrire speranza di un avvenire migliore, al cui raggiungimento si sono ottimamente preparati con lavoro e tenacia.

Nel Rio Grande esistono attualmente oltre 100 mila Italiani e circa 250 mila Tedeschi; in Santa Caterina, 54 mila di questi e 30 mila di quelli, e nel Paranà circa 30 mila Italiani ed altrettanti Slavi.

Le colonie tedesche stabilite negli Stati del Sud del Brasile si trovano in migliori condizioni delle italiane, per l'organizzazione che fin dal suo inizio seppe dare il Governo germanico alla sua emigrazione in queste terre, non contrariando il desiderio dell'emigrante, ma guidandolo pel suo bene, sorreggendolo nelle sue più piccole difficoltà, in ogni suo movimento, dalla partenza dal villaggio natio al porto d'imbarco, e da questo fino al suo stabilimento nella colonia estera. Il Governo stesso ebbe le maggiori cure per l'incremento e lo svolgimento di quelle colonie, impiegando per ottenerne i frutti, centuplicati poi, capitali rilevanti ed associando all'elemento manuale l'intellettuale ed il finanziario.

Fino dai primi tempi della espansione germanica nel Brasile, sorse in Amburgo la celebre Società di colonizzazione, che tanto coadiuvò gli immigranti di quella nazionalità nelle nuove colonie, mettendole in condizione di aiutare la madre patria nella sua espansione commerciale.

Nel 1897 all'antica Società colonizzatrice succedette, pure in Amburgo, la Società di colonizzazione Anseatica, che ha un capitale nominale di 1,625,000 franchi, 3500 soci e un giornale proprio. Le sue filiali sono sparse in tutto l'impero e l'anno successivo a quello della sua fondazione ottenne un brevetto imperiale con cui assunse carattere ufficiale. Appena costituita, comprò dal Governo di S. Caterina una estensione territoriale di 430 mila ettari che, aggiunti alla proprietà lasciatale dalla cessata Società colonizzatrice, formano un possedimento di 640,000 ettari, cui diede il nome di Colonia Hansa.

Insieme con le antiche e limitrofe colonie di Blumenau e di Dona Francisca, la colonia Hansa costituisce nello Stato di Santa Caterina un centro coloniale tedesco di 6400 chilometri quadrati.

Dei 420,000 abitanti dello Stato di S. Caterina, 54,000 sono tedeschi: essi sono gli agricoltori più fortunati dello Stato; nella capitale " Florianopolis „ e negli altri centri principali occupano le cariche e gli uffici più importanti, e dove hanno la preponderanza numerica sugli abitanti, ossia in molti dei piccoli distretti municipali, essi godono di una relativa autonomia.

Nello Stato di Rio Grande del Sud il germanismo è anche più progredito, sebbene meno progredita ne sia la colonizzazione tedesca. I 250 mila Tedeschi che vi risiedono e che costituiscono quasi un quarto della popolazione totale si distinguono in quasi tutte le forme di attività; alle colonie antiche, che mantengono i costumi, le tradizioni e la lingua della madre patria, se ne sono aggiunte, pochi anni or sono, altre due fondate per iniziativa privata in una concessione territoriale di 2000 ettari, acquistata dal dott. Mayer, ed un'altra vastissima estensione (circa 7360 chilometri quadrati) appartiene ad una Società di Dresda che intende colonizzarla.

Di colonie italiane in Santa Caterina ne esiste una di circa 5000 coloni ed il resto degli Italiani è sparso in piccoli nuclei.

Nel Paranà gli Italiani sono divisi in vari nuclei coloniali, che avrebbero potuto progredire se lo Stato si fosse trovato in condizione da continuare da sè il servizio di colonizzazione pel quale aveva speso tanta attività e buon volere il compianto Visconte de Taunay. Nel Paranà, come in S. Caterina, l'immigrazione è rimasta paralizzata dal 1897 ed i coloni ivi stabiliti, divenuti in breve tempo proprietari, campano la vita lavorando in attesa di un avvenire migliore, che a quegli Stati, del resto, non può mancare.

Nel Rio Grande, ove l'elemento italiano è accorso più numeroso, esistono diverse nostre colonie, alcune delle quali relativamente prospere ed altre meno, per essere state fondate in località inadatte allo sviluppo agricolo. Esso è composto nella maggior parte di agricoltori, che posseggono quasi tutti il loro lotto di terreno, la loro casetta, e dal terreno traggono il necessario per una vita relativamente agiata. Anch'essi, però, per la mancanza di buone e facili vie di comunicazione e per l'abbandono nel quale furono lasciati, non hanno fino ad ora potuto raggiungere quel grado di agiatezza che otterrebbero con facili mezzi di trasporto dei loro prodotti.



Abbiamo infine l'immigrazione negli Stati di Rio de Janeiro, Espirito Santo e Minas Geraes.

Nel primo di questi Stati essa non fu mai numerosa; rarissime vi sono le colonie e pochi i contadini stabiliti quali giornalieri nelle *fazendas*. Le località più adatte alla colonizzazione non furono mai utilizzate, ed il resto dello Stato potrà essere colonizzato con profitto solo quando saranno compiuti importanti lavori idraulici e di bonifica, a fine di garantire le zone basse da eventuali inondazioni, e saranno stati messi i terreni in istato di coltura per poi dividerli in lotti e cederli a coloni.

Nello Stato di Spirito Santo l'immigrazione, cominciata nel 1847 con tedeschi, ebbe i suoi primi italiani nel 1887, che continuarono ad affluirvi fino al 1889 e poi nel 1894. Le condizioni economiche dello Stato, quelle climatologiche ed igieniche di tutta la regione conosciuta, vi resero intollerabile la vita e molti Italiani l'abbandonarono, restandovene, però, un numero sempre considerevole che si adattò a lavorare a mezzadria nelle *fazendas*. Alcuni, accettato il lotto di terreno che veniva loro offerto dal Governo, vi si stabilirono definitivamente e vivacchiano più o meno bene.

Di questo Stato, poco conosciuto e poco studiato anche dai nazionali, mancano dati sufficienti per poter pronunciare un giudizio sicuro sulle sue condizioni e sui vantaggi che potrebbe offrire alla colonizzazione italiana. Del resto, poichè l'attuale sua produzione consiste per la maggior parte in caffè, esso risentì della crisi che da anni grava sul paese ed ora si trova in condizioni difficili.

Lo Stato di Minas Geraes, adatto per clima e per ubertà di suolo alla colonizzazione europea, ebbe il suo periodo d'immigrazione nei tempi ad essa favorevoli, ma ne trasse poco profitto. Vi fu fondata qualche colonia, che ebbe, però, vita stentata: molti coloni si adattarono ai lavori giornalieri nelle *fazendas*, come nello Stato di S. Paolo, e si può dire ch'essi subirono le stesse sorti dei loro connazionali colà residenti. Questo Stato, che vanta uomini attivi ed intelligenti, pare voglia prender parte al risveglio in favore della colonizzazione ed ha emanato recentemente una nuova legge interna per favorirla e guidarla.

Intanto, in attesa che questa nuova legge, emanata d'accordo con quella del Governo Federale, possa avere pratica attuazione, esso ha cominciato a coadiuvare le colonie già stabilite, rimaste fino ad ora inattive.

*
* *

Fin dall'inizio della Presidenza di Rodriguez Alves si è verificato nel Brasile un risveglio in favore dell'immigrazione europea, ritenendola assolutamente necessaria al progresso cui è av-

viato il paese e all'acquisto di quel posto fra le nazioni, cui ha diritto per la vastità e la ricchezza del suo suolo.

Il problema, complesso e difficile per la diversità di climi, di attitudini delle popolazioni, di prodotti, e per lo stato anormale in cui si trovava allora il paese, esigeva un lungo, paziente e coscienzioso studio per la sua soluzione, studio che venne tosto iniziato da quel Governo. Ma le cure d'altro lavoro più immediatamente necessario, cioè quello del risanamento della capitale federale, se consentì ai governanti di iniziare ed avviare lo studio per la soluzione del problema immigratorio, non permise loro di condurlo a termine, nè di cominciarne una soddisfacente attuazione.

L'attuale Governo, dopo avere dichiarato che nel suo programma una delle principali questioni da risolvere è quella del popolamento del suolo nazionale, col mezzo dell'introduzione di coloni esteri e del loro stabilimento quali piccoli proprietari agricoli, si diede con alacrità a completare gli studi già bene avviati dal Governo precedente, e frutto della sua opera fu la emanazione e pubblicazione del decreto n. 6455, del 19 aprile 1907 col quale sono approvate le norme per il servizio del popolamento del suolo brasiliano (1).

Questo nuovo regolamento, in parte copiato dalla legge di immigrazione e colonizzazione già in vigore ai tempi dell'Impero, e che ha servito di base alla colonizzazione degli Stati del Sud, ha in sé molto di buono, e se avrà una attuazione pratica, rispondente ai criteri coi quali fu redatto, certamente apporterà rilevanti benefici al paese, al quale non mancheranno coloni di ogni nazionalità in abbondanza.

Non bisogna, però, farsi illusioni: per organizzare un servizio di colonizzazione quale è stato promesso, e per stabilire i coloni in conformità del nuovo regolamento, occorrono vari anni di un lavoro costante ed una ininterrotta preparazione.

(1) Riprodotto nel *Bollettino dell'emigrazione*, n. 6, 1908.

Naturalmente, le bellezze e le ricchezze naturali del paese, le sue produzioni e le agevolzze che promette il Governo, col suo nuovo regolamento, agli stranieri, poste innanzi nel modo più seducente, faranno nascere in molti la speranza d'un miglioramento della loro sorte e la volontà di tentarlo.

Occorreranno, però, ancora vari anni al Brasile per prepararsi a ricevere coloni e stabilirli come si deve e come si promette; per cui siamo convinti che uno sviluppo repentino nella emigrazione dall'Italia al Brasile nuocerebbe ai nostri connazionali, non essendo ancora il paese preparato per riceverli.

L'IMMIGRAZIONE AL TRANSVAAL.

(Da un rapporto del reggente il r. consolato in Johannesburg, sig. **Ferdinando Daneo** — Febbraio 1908).

Il problema dell'immigrazione è stato sinora molto imperfettamente studiato nel Transvaal, e le disposizioni legislative fino al presente adottate hanno semplicemente il carattere di provvedimenti negativi.

La popolazione bianca era calcolata al 30 giugno 1906 in 307,036 e quella indigena, compresi gli indiani e i cinesi (ad eccezione dei *coolies* contrattati per le miniere), in 963,222. La superficie totale del Transvaal è di 111,196 miglia quadrate. La densità media della popolazione per miglio quadrato è di 11,34, variando da un massimo di 163,53 nel Withwatersrand a un minimo di 3.07 nel distretto di Wolmaranstad nel sud-ovest. Secondo i dati del censimento del 1904, dei 298,589 bianchi, 173,574 vivevano nei centri urbani e 125,015 nelle campagne; dei 972,547 di colore, 176,958 vivevano nella città e 795,589 nelle campagne.

Johannesburg aveva una popolazione di 65,214 europei e di 33,808 persone di colore; Pretoria di 21,114 bianchi e 15,725 di colore.

Malgrado la scarsità della popolazione bianca specialmente nelle campagne ed in confronto della razza nera, e quantunque si affermi continuamente che il Transvaal dev'essere un paese di razza bianca, pure, a causa della poca fertilità del suolo, dei lenti progressi dell'agricoltura e dell'assenza totale di industrie (ove si eccettui quella mineraria), nessuna misura di importanza è stata presa dai vari Governi che si sono succeduti, al fine di incoraggiare l'affluenza di correnti di immigrazione. Come accennavo di sopra, si è agito piuttosto in senso negativo, per regolare l'immigrazione europea con restrizioni diverse allo scopo di impedire il costituirsi di un proletariato bianco troppo numeroso, e

per chiudere completamente il paese agli immigranti di razza asiatica, i quali, uniti alle razze indigene, minacciano di sopraffare l'elemento bianco.

Le leggi promulgate nel 1903, sotto il Governo imperiale, per incoraggiare l'immigrazione dai paesi britannici hanno cessato d'aver vigore sin dal 1904. Sotto l'impero di esse un migliaio di persone circa venne introdotto negli anni 1902, 1903, 1904, in parte con passaggi a prezzi ridotti (20 per cento sui piroscafi e 50 per cento sulle ferrovie), in parte con le riduzioni suindicate, più un indennizzo da parte del Governo di lire sterline sei per ogni emigrante. Le ordinanze riguardanti l'introduzione dei *coolies* cinesi nelle miniere sono pure state abolite, ed il rimpatrio dei lavoranti cinesi contrattati sarà tra pochi mesi un fatto compiuto.

Le statistiche del Transvaal non forniscono notizie sulla immigrazione ordinaria. Da quelle della Colonia del Capo e del Natal si hanno i seguenti dati circa i passeggeri entrati e usciti dai porti delle Colonie, i quali ci possono fornire un'idea approssimativa circa il movimento di immigrazione e di emigrazione del Transvaal; e si può all'incirca calcolare che i dati che seguono vi si riferiscano in ragione superiore al 50 per cento:

Colonia del Capo

	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
Passeggeri entrati	29848	30852	49060	61870	32282	32430	29767
Passeggeri usciti	21163	20984	22151	29615	33651	33660	35142

Si avrebbe così un totale di 266,109 entrati contro 196,366 usciti.

Colonia del Natal

	1904	1905	1906
Passeggeri entrati	18156	20698	16080
Passeggeri usciti	17360	15581	16514

ossia, durante i tre anni 1904-1906, un totale di 54,934 entrati contro un totale di 49,455 usciti.

Per quanto riguarda l'immigrazione da paesi stranieri, è noto che nel 1902 il Governo coloniale e molti privati espressero il desiderio di attirare nel Sud-Africa agricoltori italiani per la coltivazione dei loro immensi terreni incolti e di operai minatori per i lavori delle miniere. Tali trattative fortunatamente vennero tosto troncate dopo il viaggio di ispezione del cav. Adolfo Rossi r. Commissario d'emigrazione. Lo scopo dei Governi sud-africani, infatti, non era già di creare una popolazione di agricoltori bianchi, piccoli proprietari, ma di sfruttare il contadino e l'operaio italiano nei quali vedevansi semplicemente uno strumento preferibile al nero ed in pari tempo molto più a buon mercato e più facilmente contentabile che non l'operaio anglo-sassone.

Qualunque progetto di emigrazione italiana collettiva di agricoltori e di operai non avrebbe, date le condizioni attuali del paese, se non un risultato infelice. Mi sia permesso, del resto, di osservare che le diverse relazioni dei Commissari, degli Ispettori di emigrazione, dei r. Consoli, avrebbero ormai dovuto persuaderci come tutti i piani che si sono immaginati per favorire la nostra emigrazione agricola, stabilendo collettività di contadini italiani in territori esteri con l'appoggio e col sussidio del r. Governo, dovrebbero essere considerati non solo come di utilità del tutto problematica, ma anche dannosi al nostro prestigio, e quindi dovrebbero totalmente respingersi. Ovunque, sia nel Nord-America, come nel Sud-America, nell'Australia e nel Sud-Africa, questi contratti collettivi di agricoltori italiani, fatti con la tutela e con l'approvazione del Governo, non possono apparire agli occhi delle popolazioni ignorantissime delle cose nostre, comprese le classi dirigenti, se non come importazione di *coolies* cinesi od indiani. Gli Anglo-Sassoni in ispecie, come lo prova abbondantemente l'esempio del Nord-America, non nutrono che una mediocre stima per le masse dei nostri emigranti incolti, illetterati, di lingua, di costumi e di educazione differenti dai loro, e li considerano come appartenenti ad una razza inferiore.

Il Governo del Transvaal ha votato nella legislatura testè trascorsa due leggi regolanti l'immigrazione europea e quella asiatica:

Immigration Restriction Act „ del 1907 e le “ *Regulations* “ *for purposes of the immigrants Restriction Act* „ del 1907, concernente gli Europei, e “ *The Asiatic Law Amendment Act, 1907* “ che riguarda l’immigrazione degli Asiatici.

La legge riguardante l’immigrazione europea non innova fondamentalmente sulle disposizioni legislative precedenti. Credo tuttavia utile esporne le grandi linee. Essa proibisce l’ingresso nel Transvaal alle seguenti categorie di persone classificate come “ *prohibited immigrants* „ :

1. Le persone che non sappiano scrivere in una lingua europea una richiesta di permesso per entrare nel Transvaal. Il Yiddish, lingua ebraica, viene considerata come lingua europea. Questa misura generale può essere modificata nel caso di convenzioni special-con Stati esteri.

2. Le persone che non dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti per un certo periodo di tempo, o per le quali vi sia probabilità che possano cadere a carico della carità pubblica.

3. Le prostitute e le persone che traggono mezzi di sussistenza dalla prostituzione.

4. Le persone che per riportate condanne dovrebbero in virtù di altre leggi essere espulse dal Transvaal qualora vi fossero entrate.

5. I mentecatti.

6. I lebbrosi e le persone affette da malattie contagiose di carattere pericoloso.

7. Le persone che per informazioni avute da Stati esteri e dai loro agenti sono reputate non desiderabili.

8. Le persone che si ha ragione di ritenere pericolose all’ordine pubblico ed al buon governo della Colonia.

Non sono contemplate varie categorie di persone, le quali possono entrare nel Transvaal senza essere sottoposte ad alcuna condizione, e cioè i militari, gli agenti di potenze straniere, le donne ed i minorenni che non siano parenti di un *prohibited immigrant* e gli europei, agricoltori operai o domestici, che abbiano ottenuto dall’Agente generale del Transvaal a Londra un certificato compro-

vante che l'individuo contemplato è stato contrattato, per lavori da eseguirsi immediatamente al suo arrivo nella Colonia, da persone ritenute in grado di offrire garanzie sufficienti.

Penalità sino a 100 lire sterline di multa e sino a sei mesi di prigione sono stabilite contro i *prohibited immigrants* fraudolentemente entrati nella Colonia.

Qualunque individuo residente nella Colonia che entri in una delle categorie di *prohibited immigrants* suaccennate può essere arrestato ed espulso. Così pure può essere arrestato da un ufficiale di polizia e tradotto avanti all'autorità giudiziaria ogni individuo sospetto di essere un *prohibited immigrant*.

Il regolamento per l'esecuzione della legge stabilisce in lire sterline 20 la somma necessaria a dimostrare che l'immigrante ha mezzi di sussistenza. Considera come di carattere gravemente infettivo, tale da giustificare l'esclusione dalla Colonia dell'individuo che ne è affetto, le malattie seguenti: la lebbra, la sifilide, la peste, e il vaiuolo. Stabilisce le modalità dei passaporti da rilasciarsi alle persone le quali dubitino di poter essere ritenute *prohibited immigrants*. Tale passaporto deve contenere l'impronta delle dita del consegnatario. Questa impronta è anche richiesta pei *prohibited immigrants* che debbono viaggiare nel Transvaal in caso di espulsione, ed anche pei certificati da rilasciarsi dall'Agente generale del Transvaal a Londra agli operai abilitati ad entrare liberamente nella Colonia.

La legge sugli Asiatici, votata da ultimo, non è che il complemento e lo sviluppo di disposizioni legislative precedenti. Sin dal 1885 esisteva una legge che vietava agli Asiatici l'acquisto del diritto di cittadinanza e il diritto di possedere beni immobili, e ne prescriveva la registrazione e la residenza in località fissate dal Governo. Il Governo attuale, potentemente appoggiato dalla opinione pubblica, ha ritenuto quelle disposizioni insufficienti; la nuova legge è una misura di difesa sociale contro l'invasione degli Indiani, analoga a quella emanata nell'Australia contro i Cinesi e a quelle che si vogliono adottare nel Canada, nella Colombia, nel Nord-America contro i Giapponesi e i Cinesi. Vi sono attual-

mente nel Transvaal più di 10,000 Indiani, impiegati soprattutto nel commercio minuto, del quale hanno il monopolio, e l'antagonismo della classe lavoratrice bianca contro di essi è andato continuamente crescendo. Il pericolo della concorrenza indiana è anche aumentato dal fatto che lo Stato confinante del Natal per gli scopi della coltivazione ammette continuamente *coolies* senza alcuna restrizione ed il numero degli Indiani in quella Colonia supera oggi i 100,000. Si fa infine appunto agli Indiani di mandare la massima parte dei loro risparmi, che ammontano a somme considerevolissime, nell'India.

La nuova legge considera asiatici per gli effetti delle sue disposizioni tutti i nati in Asia, esclusi i malesi nati nel Sud-Africa o nelle colonie inglesi ed i cinesi che sono ancora attualmente impiegati nelle miniere in seguito a contratti non scaduti. Tutti gli Asiatici " legalmente residenti „ nel Transvaal sono obbligati a farsi iscrivere nel registro degli Asiatici. Sono considerati " legalmente residenti „: 1° gli Asiatici in possesso legale di un permesso di residenza permanente e non provvisorio, ottenuto secondo le regole stabilite nell'ordinanza del 1902; 2° gli Asiatici che risiedevano nella Colonia il 31 maggio 1902; 3° gli Asiatici nati nella Colonia dopo il 31 maggio 1902, purchè non siano figli di Cinesi importati sotto le ordinanze del lavoro del 1904.

Tutti gli Asiatici maggiori di 16 anni residenti nel Transvaal o che vi entrino (nel termine di otto giorni dal loro arrivo) devono presentare una domanda di registrazione. Pei minori di otto anni la domanda deve essere presentata dal padre o dal tutore. L'ufficiale del registro rilascerà un certificato di registrazione ai richiedenti " legalmente residenti „. Può rifiutare di registrare i non legalmente residenti, ed in tal caso il richiedente viene citato a comparire davanti al magistrato, il quale redigerà tosto un ordine di lasciare la Colonia nel caso che esso sia maggiore di 16 anni.

Sono pure registrati i minori di anni otto e i nati nella Colonia nell'anno prima che raggiungano gli otto anni.

Coloro che rifiuteranno di registrarsi o di far registrare i loro figli e pupilli saranno condannati a una multa non maggiore di

100 lire sterline, oppure alla prigione per un periodo non superiore a tre mesi. Ogni asiatico che si troverà nella Colonia senza certificato di registrazione, all'entrare in vigore della presente legge, potrà essere arrestato senza mandato d'arresto e tradotto davanti al magistrato, che potrà ordinarne l'espulsione.

Il regolamento per l'applicazione della legge stabilisce le modalità del certificato di registrazione, il quale deve indicare il nome, il cognome, l'età, la casta, il luogo di nascita, l'epoca dell'ingresso al Transvaal del richiedente, come pure il nome del padre, della madre, della moglie e dei figli, e contenere infine la sua descrizione fisica e le impronte del pollice e delle altre dita delle mani.

Questa legge proibisce praticamente per l'avvenire l'ingresso nel Transvaal agli Asiatici, poichè, mentre stabilisce per essi l'obbligo della registrazione, accorda il diritto di ottenerla soltanto agli Asiatici legalmente residenti, tra i quali non comprende i nuovi immigranti.

L'agitazione che è sorta tra gli Indiani ed i Cinesi residenti nel Transvaal, nell'India e in Inghilterra per parte di comitati pro-asiatici contro l'applicazione della legge, è in apparenza diretta contro le formalità del certificato di registrazione, le quali richiedono l'impronta delle dita (che viene considerata come offensiva alla dignità personale ed alla religione) e stabiliscono domande troppo inquisitive ritenute pure lesive dell'onore; ma in realtà essa ha di mira la sostanza della legge stessa.

I "leaders", indiani e cinesi di Johannesburg si sono opposti dapprima energicamente alla registrazione, rifiutando personalmente di sottoporvisi e promuovendo tra i loro compatriotti una resistenza passiva all'attuazione della legge.

A quell'attitudine il Governo della Colonia si è opposto con pari energia, processando e facendo imprigionare parecchi tra i capi cinesi ed indiani, tra i quali ultimi il noto avv. Gandhi. Continuando, però, la resistenza alla registrazione e di fronte alla nascente agitazione in India e certo in seguito all'intervento del Governo di Londra, si iniziarono nuove trattative e si arrivò alla conclusione di una specie di compromesso coi "leaders", indiani,

secondo il quale il Governo del Transvaal dichiarava di non esigere l'impronta delle dita sui certificati dagli Asiatici educati e proprietari ed in grado di firmare col proprio nome, di rinunciare alle domande ritenute offensive per la religione ed accordava un nuovo periodo di tre mesi per la registrazione. Queste condizioni, accettate da Gandhi e dagli altri capi, sembra, però, che incontrino ancora ostacoli da parte di certe sette speciali indiane e dei Cinesi.

Ad ogni modo la legge rimane nella sua sostanza una misura di esclusione dal Transvaal di tutti gli Asiatici, tanto che il Segretario coloniale, Mr. Smuth, nel rendere conto in un discorso politico del cosiddetto "compromesso", esclamava che l'esecuzione dell'attuale legge contro gli Asiatici avrebbe infine posto il Transvaal in una situazione tale da impedire ogni ulteriore immigrazione asiatica; che, poichè la massima parte degli Asiatici ora residenti nella Colonia non hanno con sè le loro mogli, la popolazione asiatica sarebbe conseguentemente andata diminuendo, e che tra venti anni non si sarebbe più parlato al Transvaal di questione asiatica.

Frattanto l'opinione pubblica, per appoggiare l'opera del Governo, ha intrapreso un'attiva campagna di boicottaggio contro il commercio minuto esercitato dagli Indiani.

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

Regolamento sull'immigrazione nel Cile e decreto concernente l'ordinamento dell'Ispettorato delle terre e della colonizzazione.

Nel settembre 1907 fu approvato un nuovo regolamento per l'immigrazione al Cile, il quale abroga sostanzialmente quello precedente in data 24 giugno 1905, di cui fu dato il testo nel Bollettino n. 3 del 1906.

Col nuovo regolamento fu ristabilita l'Agenzia generale di immigrazione in Europa, soppressa nel 1903, ponendola alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, culto e colonizzazione.

L'Agenzia generale ha il compito di curare il servizio di propaganda in Europa a favore del Cile, di farne conoscere le risorse e le ricchezze naturali, di organizzare mostre di prodotti del paese e di occuparsi per l'avvenire dell'avviamento di correnti d'immigrazione e dello sviluppo dei rapporti commerciali.

Lo stesso regolamento cileno stabilisce in Italia la sede della Agenzia generale e quivi si dovrebbe iniziare la propaganda e, a suo tempo, il reclutamento degli emigranti. Ciò sarebbe, però, in contraddizione con quanto stabilisce la nostra legge sull'emigrazione. Questa, negli articoli 13 e 18, detta le norme per il reclutamento nel Regno degli emigranti con viaggio gratuito o sussidiato o in qualsiasi modo favoriti o arruolati, sia per conto di privati, sia per conto di imprese coloniali consentite dalle leggi del paese in cui gli emigranti stessi sono avviati; e stabilisce che, per eseguire gli arruolamenti, occorre una speciale licenza del Commissariato dell'emigrazione o un permesso del Ministro degli affari esteri. Ma finora nessuna domanda venne fatta per arruolare emigranti italiani per il Cile.

Con successivo decreto del 14 ottobre 1907, il Governo cileno ha provveduto al riordinamento dell'Ispettorato delle terre e della colonizzazione, da cui dipende il servizio dell'immigrazione. Tale

ufficio fa parte anch'esso del Ministero degli affari esteri e consta di due sezioni: l'una per l'immigrazione e l'altra per la colonizzazione.

Quest'ultimo decreto contempla i provvedimenti per favorire l'immigrazione e quelli per la tutela degli emigranti, ed integra il regolamento sull'immigrazione approvato nel settembre 1907.

Segue il testo del nuovo regolamento e del decreto concernente l'Ispettorato delle terre e della colonizzazione.

**Regolamento per l'immigrazione libera al Cile,
in data 25 settembre 1907, n. 1519.**

ART. 1. Per provvedere al servizio dell'immigrazione è istituito in Europa un Ufficio, che sarà denominato " Agenzia Generale d'Immigrazione „.

ART. 2. L'Ufficio dipenderà direttamente dal Ministero degli affari esteri, culto e colonizzazione, e sarà costituito di:

- un agente generale;
- un segretario contabile;
- quattro agenti speciali con residenza fissa;
- dodici subagenti;
- quattro medici;
- dieci commissari.

ART. 3. L'agente generale dovrà studiare e vigilare le correnti emigratorie in Europa e nelle sue diverse regioni, nonchè facilitare e sviluppare, con opportuna propaganda, l'emigrazione verso il Cile. Da esso dipenderanno le Agenzie con residenza fissa, i subagenti, i medici, i commissari addetti a questo servizio e gli altri impiegati che saranno nominati.

Sono attribuzioni dell'agente generale:

- a) proporre la nomina e la rimozione degli impiegati dipendenti;
- b) organizzare nel suo Ufficio un'esposizione delle materie prime e di paesaggi e fotografie del Cile;

c) impartire le istruzioni agli agenti d'immigrazione;

d) tenere la contabilità delle somme che riceverà per l'esecuzione dei servizi affidatigli, rendendo conto trimestralmente della sua gestione alla Tesoreria fiscale del Cile in Londra, e somministrare agli agenti i fondi necessari per il disimpegno delle loro funzioni;

e) mantenersi in corrispondenza con gli uffici nazionali e stranieri che regolano il servizio dell'immigrazione e della colonizzazione, nonchè col corpo consolare (cileno) in Europa, per quanto riguarda il servizio stesso;

f) studiare ed inviare al Ministero della colonizzazione le statistiche del movimento emigratorio di ciascuno Stato, nonchè le leggi ed i regolamenti che vengono emanati in proposito;

g) accertare l'esistenza dei requisiti che devono possedere i coloni o gl'immigranti inviati dalle imprese private, le quali hanno stipulato contratti di colonizzazione o d'immigrazione, e dar subito avviso di qualsiasi infrazione commessa dalle dette imprese;

h) accertare la condizione e la professione degli immigranti;

i) autorizzare le missioni degli impiegati dipendenti, disponendo per il pagamento delle spese di viaggio e delle indennità;

j) inviare, nel mese di gennaio di ogni anno, al Ministero della colonizzazione una relazione particolareggiata sul servizio affidatogli, proponendo le riforme ed i provvedimenti che stimerà opportuni.

ART. 4. Il segretario contabile dell'Agenzia generale disimpegnerà le mansioni che gli verranno affidate dall'agente generale, e inoltre:

a) terrà la contabilità dei fondi e compilerà la statistica generale del servizio;

b) firmerà per l'agente generale gli atti che si riferiscono a provvedimenti di ordinaria amministrazione, e, in sua assenza, darà corso agli affari urgenti;

c) compilerà un prospetto speciale dei lavori compiuti da ciascuna Agenzia e darà avviso all'agente generale di qualsiasi irregolarità che egli riscontri.

ART. 5. Gli agenti con residenza fissa avranno le mansioni prescritte per l'agente generale nei paragrafi *b, d, e, g, h, i, j* dell'art. 3, nelle loro relazioni con l'Agenzia generale, e quelle in appresso indicate:

a) inviare all'Agenzia generale una relazione mensile sui lavori eseguiti durante il mese, con tutte le indicazioni intese a migliorare il servizio;

b) raccogliere ed inviare gl'immigranti secondo le istruzioni che ricevono dall'agente generale, rilasciando gli ordinativi di viaggio corrispondenti e inviando all'Agenzia generale, alle *Hospedarias* degli immigranti in Talcahuano, Valparaiso e Antofagasta, nonchè all'ispettore generale della colonizzazione, un elenco nominativo degli immigranti che partono su ciascun piroscafo;

c) detto elenco dovrà essere spedito con lo stesso piroscafo che trasporta gl'immigranti, rispettivamente ai direttori delle *Hospedarias* di Valparaiso, Talcahuano e Antofagasta, e, per la via delle Cordigliere, all'Ispettorato della colonizzazione in Santiago;

d) compilare la statistica degli immigranti che inviano al Cile, con le seguenti indicazioni: nazionalità, sesso, stato civile, età, mestiere o professione, religione e se sanno leggere e scrivere.

Questi dati saranno inviati con l'elenco a cui si riferisce il paragrafo precedente;

e) fornire informazioni circa le industrie esistenti nella Repubblica e circa quelle che occorra stabilire, circa i noli per i trasporti marittimi e terrestri, circa il prezzo dei terreni e la capacità produttiva di essi, circa i salari e circa gli altri dati statistici relativi alla situazione economica del paese;

f) fornire agl'interessati le informazioni e i dati da essi richiesti circa i servizi affidati agli agenti;

g) curare il servizio di propaganda a favore dell'immigrazione al Cile, e mantenersi in relazione con le istituzioni, le società e le persone che si occupano di emigrazione;

h) eseguire tutti gli ordini e le istruzioni che ricevono dall'agente generale.

ART. 6. I medici dipenderanno direttamente dai rispettivi agenti e avranno le seguenti mansioni:

a) esaminare lo stato di salute di ciascun immigrante che prende imbarco, e inviare il corrispondente certificato, tanto se gl'immigranti sono spontanei, quanto se sono arruolati da un'impresa d'immigrazione;

b) dar avviso immediato all'agente perchè sia vietato l'imbarco di coloro che per infermità, difetti fisici, stato mentale o cattiva conformazione non devono essere accettati come immigranti;

c) visitare la nave adibita all'immigrazione e riferire circa le condizioni igieniche di essa.

ART. 7. I subagenti dipenderanno dall'agente ed avranno le mansioni che questi assegna loro e specialmente le seguenti che si riferiscono alla propaganda:

a) redigere le pubblicazioni destinate allo sviluppo dell'emigrazione al Cile;

b) redigere manifesti, circolari, riassunti destinati allo stesso scopo;

c) tenere conferenze sul Cile, sulle sue qualità naturali, sulle sue capacità produttive, sulle industrie, sui salari, ecc.;

d) distribuire le pubblicazioni e i manifesti, in conformità delle istruzioni date dall'agente.

ART. 8. I commissari dipenderanno direttamente dall'agente e avranno i seguenti incarichi:

a) prestare nell'ufficio i servizi che l'agente impone o indica;

b) eseguire il reclutamento degl'immigranti;

c) eseguire le commissioni date dall'agente;

d) ispezionare nel porto d'imbarco la qualità degl'immigranti;

e) viaggiare sui piroscafi allo scopo di vigilare sul trattamento che vien fatto agl'immigranti, prendere conoscenza delle attitudini di essi e preparare la loro destinazione;

f) consegnare ai direttori delle *Hospedarias* gl'immigranti ad essi affidati.

ART. 9. Nessuno degli impiegati addetti a questo servizio può stipulare alcun contratto che si riferisca alle mansioni appartenenti all'agente generale, o a ciascuno di essi in particolare, sotto pena d'incorrere nelle sanzioni legali, senza pregiudizio della sospensione o della destituzione che il Governo crederà opportuno di applicare.

ART. 10. L'Agenzia generale avrà, per ora, residenza in Italia, e gli agenti speciali risiederanno nei luoghi che saranno stabiliti dall'Agenzia generale.

ART. 11. Per essere accettato, l'immigrante dovrà presentare ad una delle Agenzie d'immigrazione, in Europa, una domanda con i seguenti documenti ed indicazioni:

a) certificato di nascita dell'immigrante e di ciascuna delle persone della sua famiglia;

b) certificato medico comprovante che nè egli nè alcuna persona della sua famiglia sono affetti da infermità contagiose o incurabili;

c) certificato di moralità, di buona condotta e di buoni costumi;

d) certificato comprovante la professione, l'industria o il commercio che egli esercita.

ART. 12. I certificati delle persone arruolate da impresari d'immigrazione o di colonizzazione saranno presentati all'Agenzia dall'impresario stesso.

Art. 13. A coloro che posseggono i requisiti indicati nell'articolo precedente, l'agente rilascerà un certificato d'immigrante, in forza del quale il richiedente e i membri della sua famiglia, e cioè la moglie e i figli, godranno delle agevolazioni qui appresso indicate:

a) viaggio gratuito in terza classe dal porto d'imbarco al Cile.

Gl'immigranti arruolati dall'Agenzia generale saranno inviati con preferenza su quelli reclutati direttamente dalle singole Agenzie;

b) i maestri o capi di opifici o di stabilimenti minerari o

industriali, che comprovino debitamente questa loro qualità, potranno ottenere il passaggio in seconda classe per essi e per le rispettive famiglie (moglie e figli);

c) nolo gratuito per le macchine e per gli arnesi di lavoro di loro proprietà che portano seco, purchè non superino il peso di due tonnellate;

d) trasporto gratuito per essi e per i loro bagagli dal porto di sbarco sino al luogo di destinazione.

Questi passaggi e trasporti saranno loro somministrati dalle *Hospedarias* degli immigranti di Talcahuano, Valparaiso e Antofagasta;

e) alloggio e vitto gratuito nelle *Hospedarias* dello Stato per non più di otto giorni.

Solo in caso d'infermità o di altro impedimento accertato e previa autorizzazione dell'Ispettorato generale di colonizzazione, il termine predetto potrà essere prorogato.

ART. 14. Agl'immigranti che posseggano cognizioni speciali circa le industrie enumerate nell'articolo seguente e portino seco le macchine necessarie o per lo meno gli elementi indispensabili per impiantarle nel Cile, sarà concesso, oltre al viaggio gratuito in terza classe per essi e per le loro famiglie, anche il trasporto gratuito per le loro macchine ed arnesi.

ART. 15. Le industrie cui si riferisce l'articolo precedente sono:

- 1° calzature lavorate a macchina;
- 2° apicoltura;
- 3° arboricoltura;
- 4° pollicoltura;
- 5° bottoni di osso e altre industrie derivate dall'impiego delle ossa;
- 6° ceramica e terra cotta;
- 7° sericoltura;
- 8° fabbricazione di ceste;
- 9° chiodi per mobili e per selleria;
- 10° conserve asciutte o con sugo;
- 11° cravatte;

- 12° coltivazione delle barbabietole saccarifere;
 13° coltivazione del lino, della *ramia*, del *heneke* e di altre piante tessili;
 14° preparazione delle argille refrattarie per la fusione e la purificazione dei metalli;
 15° galvanoplastica;
 16° guanti;
 17° lavorazione artistica della latta e del bronzo;
 18° industria del latte e suoi derivati;
 19° lavorazione del marmo e della pietra;
 20° meccanica applicata all'elettricità;
 21° profumeria;
 22° lavorazione innocua del piombo;
 23° lavorazione dei cappelli di paglia e le altre industrie che l'Agenzia generale stimerà convenienti.

ART. 16. Saranno preferiti per il trasporto gl'immigranti arruolati da qualsiasi persona o impresa del Cile, che paghi la somma di quattro sterline per passaggio;

ART. 17. Il passaggio domandato nel Cile potrà essere pagato in Europa dallo stesso immigrante o, nel Cile, dalla persona che lo domanda. In quest'ultimo caso l'interessato dovrà rilasciare una tratta, *a tre giorni vista*, all'ordine dell'Agente d'immigrazione più prossimo al porto d'imbarco. Il traente invierà per posta l'ordine d'imbarco e la tratta con l'indicazione dell'indirizzo dell'immigrante in Europa.

ART. 18. I valori a cui si riferisce l'articolo precedente saranno dalle Agenzie accreditati alle Compagnie di navigazione. Qualora non si utilizzi l'ordine di passaggio pagato con tratta nel Cile, l'Agente verserà all'ufficio che spiccò l'ordine di passaggio la somma corrispondente, spiccando una nuova tratta, dedotte le spese di spedizione.

ART. 19. La Tesoreria fiscale del Cile, in Londra, accetterà le tratte dell'Agenzia generale sui fondi che il Governo pone a sua disposizione per effettuare l'aumento, la propaganda, l'instal-

lazione degli uffici, e, in generale, tutte le spese relative al servizio d'immigrazione che le è affidato.

ART. 20. Gli stipendi assegnati agl'impiegati indicati all'art. 2 saranno i seguenti:

- Agente generale, 750 sterline;
- Segretario contabile, 400 id.;
- Agenti speciali con residenza fissa, 500 id.;
- Subagenti, 300 id.;
- Medici, 300 id.;
- Commissari, 240 id.

Questi stipendi saranno pagati dalla Tesoreria fiscale del Cile in Londra.

I predetti impiegati, eccetto l'agente generale, presteranno servizio in qualità di contrattati, dovendosi rinnovare la loro nomina ogni anno.

ART. 21. L'Agencia generale riceverà un assegno annuo di 300 lire sterline per l'arredamento dei locali e le spese di cancelleria, e gli agenti speciali riceveranno l'assegno che sarà eventualmente ritenuto necessario dall'agente generale.

ART. 22. È abrogato il regolamento 24 giugno 1905.

Decreto 14 ottobre 1907, n. 1621, concernente il riordinamento dell'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione.

ART. 1. L'Ispettorato generale della colonizzazione rimane sotto l'immediata dipendenza del Ministero della colonizzazione. Sarà diviso in due uffici: l'uno per la colonizzazione e l'altro per la immigrazione.

Il primo attenderà a tutto ciò che si riferisce al conferimento della qualità di colono nazionale e straniero, all'adempimento degli obblighi imposti a detti coloni ed ai contratti della colonizzazione straniera. Il secondo attenderà a tutto ciò che si riferisce all'immigrazione nel paese.

ART. 2. L'ufficio dell'Ispettorato sarà composto dei seguenti impiegati:

un ispettore generale,

un segretario, che sarà a sua volta capo del reparto della colonizzazione,

un contabile,

un archivista,

un primo ufficiale,

un secondo ufficiale,

un portiere.

ART. 3. Sono attribuzioni dell'ispettore generale:

Proporre la nomina e la rimozione degli impiegati alla sua dipendenza e inviare al Ministero i rendiconti dei viaggi e trasporti compiuti da essi; informare il Ministero circa i titoli presentati da coloro che aspirano ad essere dichiarati coloni nazionali o stranieri; ispezionare le famiglie che stabiliscono le imprese governative, accertando per mezzo degli agenti suoi dipendenti la loro introduzione e la loro nazionalità; vigilare all'adempimento degli obblighi contratti dai coloni nazionali o stranieri; trasmettere all'agenzia generale dell'immigrazione, in Europa, ogni comunicazione che si riferisca allo sviluppo dell'immigrazione; verbalizzare la qualità e la professione degli immigrati che vengono introdotti e vigilare sul loro soggiorno nelle *hospedarias*; curare che gli immigranti siano opportunamente distribuiti nel paese; autorizzare sino alla durata di un mese le missioni degli impiegati suoi dipendenti con diritto a trasferta, comunicando al Dipartimento per l'approvazione quelle missioni che eccedano tale durata. L'Ispettorato servirà come intermediario tra l'Agenzia generale d'immigrazione in Europa e le Società o gli industriali che facciano domanda di un certo numero di immigranti per trasportarli per proprio conto.

ART. 4. Il segretario dell'Ispettorato disimpegnerà gli uffici che l'ispettore gli assegnerà, firmerà per l'ispettore i provvedimenti di pura trasmissione e, in assenza dell'ispettore, darà corso agli affari più urgenti. Prenderà nota dei lavori eseguiti dagli

impiegati dipendenti dell'ufficio, giusta gli stati mensili che questi devono inviare e informerà l'ispettore delle irregolarità riscontrate.

ART. 5. Il contabile dovrà tenere la contabilità dei coloni stranieri, che abbiano ricevuto anticipazioni dal Governo e dal servizio delle *hospedarias*, e redigere i conti generali di entrambi gli uffici.

ART. 6. L'archivista compilerà un indice generale dei documenti e delle carte dell'Ispettorato di colonizzazione e di emigrazione ed avrà cura della loro conservazione e regolarità. Darà le informazioni che vengano richieste secondo ciò che risulta dall'archivio.

ART. 7. L'Ufficio di colonizzazione sarà composto dal seguente personale:

un capo, che eserciterà le funzioni di segretario dell'Ispettorato,

un controllore,

tanti amministratori di colonie quanti ne saranno necessari,

un ufficiale di scrittura.

ART. 8. Il capo dell'ufficio attenderà a tutto ciò che si riferisce al servizio di colonizzazione. Compilerà la statistica di questo servizio, come pure uno stato relativo alle imprese di colonizzazione, nel quale saranno enunciati gli obblighi imposti nei rispettivi contratti e il modo col quale sono adempiuti. Presenterà una relazione annuale all'ispettore circa i lavori eseguiti dallo Ufficio.

ART. 9. Il controllore e gli amministratori di colonie avranno le seguenti attribuzioni:

Il controllore visiterà annualmente tutte le colonie in compagnia dei rispettivi amministratori e ogni mese renderà conto dettagliato di esse all'Ispettorato. In queste visite rileverà sul posto i dati che sono necessari per emettere i provvedimenti in corso. Darà notizia dei coloni che abbandonino la loro parrocchia, siano essi nazionali o stranieri, e siano contrattati dal Governo ovvero introdotti da imprese di colonizzazione. Indicherà le circoscrizioni che sono state abbandonate dai coloni dipendenti dal Governo.

Gli amministratori delle colonie saranno agli ordini del controllore. Disimpegheranno le funzioni che questo affiderà loro e lo accompagneranno nelle visite alle colonie che sono sotto la loro dipendenza; compileranno la statistica relativa a ciascuna colonia; concederanno i permessi non superiori a un mese domandati dai coloni per assentarsi dalle loro circoscrizioni; instruiranno, per il tramite del controllore, le istanze di coloro che aspirino ad essere nominati coloni nazionali o stranieri.

ART. 10. L'ufficio d'immigrazione sarà costituito del seguente personale:

- un capo,
- un impiegato addetto alla statistica,
- un ufficiale di scrittura,
- un secondo portiere.

ART. 11. Quest'Ufficio adempierà i seguenti uffici:

a) avrà cura degli immigrati dal momento in cui la nave che li trasporta approda in un porto cileno; vigilerà sullo sbarco di essi e dei loro bagagli; si occuperà del loro alloggio, della loro alimentazione, del loro trattamento, del regime igienico e della sicurezza personale, ricevendo dal commissario d'immigrazione che li accompagna o dal contabile della nave gli elenchi di essi, contenenti le loro notizie personali e le altre informazioni, che gli agenti di immigrazione in Europa devono inviare giusta il disposto degli alinea *c* e *d* dell'art. 5 del decreto n. 1519;

b) provvederà al collocamento degli immigranti, secondo le richieste ricevute, nel mestiere, nell'impiego e nell'industria cui essi preferiscono dedicarsi, impartendo all'uopo le opportune istruzioni ai direttori delle *hospedarias*;

c) provvederà altresì per conto dello Stato al trasporto dell'immigrante, dei suoi bagagli, utensili ed strumenti di lavoro sino al luogo ove desiderano recarsi o sino a quello pel quale furono contrattati;

d) trasmetterà all'ispettore tutte le comunicazioni che si riferiscono all'incremento dell'emigrazione, distinguendo quella che vien richiesta o si mostra più utile e proficua, nonchè tutto ciò

che occorre spedire all'Agenzia generale d'immigrazione in Europa. All'occasione raccoglierà ed invierà alla stessa Agenzia in Europa, per il campionario, tutte le fotografie, gli articoli e gli altri campioni adatti allo scopo;

e) terrà un registro numerato, nel quale segnerà per ordine cronologico l'entrata degli immigranti, la loro condizione, le loro qualità e i luoghi del loro collocamento;

f) conserverà i contratti firmati dagl'imprenditori e relativi alla emissione di biglietti di viaggio per gli immigranti, con i quali si obbligano a riceverli il giorno del loro arrivo nel paese e ad assegnar loro un salario e un impiego convenienti;

g) riceverà le domande d'immigranti presentate dai privati e le comunicherà all'ispettore affinchè siano trasmesse all'Agenzia generale in Europa, o ai direttori delle *hospedarias*, secondo i casi;

h) presenterà una relazione annuale circa il numero degli immigranti introdotti, la loro provenienza, qualità e professione, nonchè il luogo di destinazione di essi.

ART. 12. Per l'esecuzione di quanto è disposto nel primo inciso dell'articolo precedente, saranno istituite *hospedarias* in Talcahuano, Valparaiso, Santiago e Antofagasta e negli altri luoghi ove l'entità e la speditezza del servizio lo richiedano.

ART. 13. Queste *hospedarias* saranno uffici destinati a provvedere allo sbarco, al ricevimento, all'alloggio, al collocamento e al trasporto degli immigranti. Ciascuna di esse avrà il seguente personale:

- un direttore,
- un contabile,
- un interprete aiutante di segreteria,
- un maggiordomo,
- uno scrivano,
- un magazziniere,
- un portiere.

ART. 14. Sono attribuzioni dei direttori delle *hospedarias*:

a) accogliere le richieste di artigiani, giornalieri, o lavoratori che vengono presentate, dando notizia al capo ufficio (di co-

lonizzazione) delle domande che non possono essere soddisfatte per ragioni di competenza o per insufficienza del numero degli immigranti disponibili. In quest'ultimo caso le domande rimarranno in sospenso sino al prossimo arrivo di immigranti;

b) procurare condizioni vantaggiose per il collocamento degli immigranti e aver cura che il collocamento abbia luogo presso persone che diano affidamento per comprovata onestà e serietà;

c) intervenire, a richiesta degli emigranti, nella stipulazione dei contratti o di convenzioni con i padroni;

d) annotare in un apposito registro il numero dei collocamenti fatti, con l'indicazione del giorno, della specie di lavoro, delle condizioni del contratto e delle persone che lo hanno stipulato;

e) esporre agli immigranti la natura delle industrie esistenti o che sia possibile di impiantare nei territori che appartengono a ciascuna *hospedaria*, il tasso dei salari e gli altri vantaggi conseguibili;

f) prestare all'Ispettorato tutta la cooperazione che sia richiesta per qualsiasi oggetto relativo alle sue mansioni;

g) rendere conto trimestralmente dell'erogazione dei fondi che gli furono inviati per l'adempimento degl'incarichi affidatigli;

h) pubblicare, con la maggiore anticipazione possibile, la lista degli emigranti prossimi ad arrivare, indicando i mestieri o le professioni di essi, nonchè tutti gli altri elementi che possono mettere gli interessati in grado di precisare le loro richieste, e inviare all'ufficio di immigrazione tutti i dati statistici e le altre informazioni concernenti il servizio.

ART. 15. Lo sbarco degli immigranti si farà per conto dello Stato e sarà affidato alle *hospedarias* stabilite nei porti; così pure lo sbarco dei loro bagagli, utensili e arnesi di lavoro.

ART. 16. L'alloggio e il mantenimento degli immigranti saranno provveduti nelle *hospedarias*; questo servizio sarà gratuito per lo spazio di otto giorni, tranne nei casi di grave infermità che rendesse impossibile all'immigrante di cambiare abitazione, o anche per altri motivi con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

ART. 17. I Protettori degli indigeni dipenderanno dall'Ispettorato di colonizzazione e d'immigrazione, avranno rispettivamente residenza in Temuco e Valdivia, disimpegneranno le funzioni loro affidate dalla legge e presenteranno all'ispettore, nel dicembre di ciascun anno, una relazione sui lavori eseguiti. Gli interpreti disimpegneranno le mansioni che saranno loro assegnate dai protettori.

ART. 18. Nessun impiegato addetto a questo servizio potrà esser parte o avere interesse in qualsiasi contratto che si riferisca alle materie sottoposte all'azione dell'Ispettorato; le infrazioni saranno punite a norma di legge, senza pregiudizio di misure disciplinari (sospensione o destituzione) che il Governo credesse opportuno di adottare.

ART. 19. Gli stipendi assegnati agli impiegati dall'ufficio di colonizzazione sono quelli stabiliti dalla legge del bilancio. Gli stipendi per l'ufficio d'immigrazione sono i seguenti:

seimila *pesos* al Capo,

tremila all'impiegato addetto alla statistica,

milleduecento *pesos* all'ufficiale di scrittura. Gli stipendi per le *hospedarias*, saranno quelli che sono stati o saranno fissati dai rispettivi decreti.

Sono abrogati il decreto n. 758, del 20 maggio 1896, e le altre disposizioni contrarie al presente decreto.

LEGGE CONTRO LE FRODI DEI BANCHIERI nello Stato di Massachusetts (Stati Uniti d'America)

In seguito al fallimento della "Provident Securities and Banking Company", e della "Banca Siciliana", avvenuto a Boston nel gennaio 1906, e alla scomparsa dei comproprietari di questa ultima Banca, l'opinione pubblica americana, vivamente commossa, invocò provvedimenti severissimi da parte delle autorità per una rigorosa sorveglianza sulle operazioni delle Casse di risparmio, dei banchieri o degli pseudo-banchieri (banchisti).

Giornali autorevoli rilevarono pure in quell'occasione l'anormalità dell'esistenza di vere e proprie Casse di risparmio clandestine, le quali si sottraevano ad ogni sorveglianza e assorbivano i risparmi degli emigranti italiani senza offrire garanzia alcuna di solvibilità e correttezza. La legge 1° settembre 1905 contro le frodi dei banchieri nello Stato di Massachusetts, di cui fu dato il testo nel Bollettino n. 12, del 1906, apparve insufficiente fin dall'epoca della sua promulgazione. In seguito ai nuovi fatti av- il Governatore e capo elettivo dello Stato affidò nello stesso anno 1906 ad una Commissione parlamentare lo studio di provvedimenti legislativi in materia; ma per le esigenze parlamentari non fu possibile attuare riforme radicali nella sessione di quell'anno. Alla apertura della sessione legislativa del 1907 il Governo dello Stato del Massachusetts ritornò sull'argomento e nel maggio dello stesso anno la nuova legge sulle Banche fu votata dalla Camera dei rappresentanti.

Con questa legge è affidato al Commissario statale per la sorveglianza sulle Casse di risparmio l'incarico di determinare l'ammontare della cauzione da prestarsi dai banchieri, che deve essere proporzionata al movimento degli affari dell'azienda. I banchieri e i banchisti sono sottoposti alla sorveglianza delle Autorità statali, cui è fatto obbligo di esaminare i loro libri e le loro

operazioni in modo analogo a quello prescritto per la sorveglianza sulle Casse di risparmio dello Stato.

In tal modo i banchieri e i banchisti sono sottoposti a norme rigorose, che assicurano una più efficace difesa degl'interessi dei nostri emigrati.

L'Autorità consolare italiana in Boston spiegò un'energica e provvida azione all'intento di sopprimere gli abusi e le irregolarità che venivano consumati a danno dei nostri connazionali da alcune Banche italiane e da banchieri locali.

Legge promulgata nel maggio 1907 per la vigilanza sulle operazioni dei banchieri e pseudo-banchieri nello Stato di Massachusetts.

ART. 1. Tutte le persone, società, associazioni o corporazioni che si occupano attualmente e si occuperanno d'ora innanzi della vendita di biglietti di trasporto per mare o per terra da e per paesi stranieri, o dell'arruolamento di operai e, unitamente a questi servizi, ricevono depositi di denaro a scopo di risparmio, o per trasmettere il denaro stesso o il suo equivalente in paesi stranieri, o per altro fine, dovranno, prima di intraprendere e di proseguire tali operazioni e salvo quanto potrà essere disposto per l'avvenire, prestare al tesoriere e ricevitore generale una cauzione in quella somma che il commissario alle banche riterrà necessaria a garantire il denaro o i depositi ricevuti per gli scopi sopraindicati dalle dette persone, società o associazioni. Questa cauzione dovrà servire ad assicurare la custodia scrupolosa e l'eventuale rimborso del denaro depositato, nonchè la custodia e la trasmissione di quel denaro, o dell'equivalente di esso, che sia consegnato alle dette persone, associazioni, ecc., per essere spedito all'estero.

Tutte le persone, società o membri di società, associazioni o corporazioni che si occupano della vendita di biglietti o dell'arruolamento di operai, ovvero vi sono finanziariamente interessati,

e ricevono altresì depositi di denaro nel modo anzidetto o hanno in tale operazione un interesse finanziario, nonchè quelle persone, società, membri di società, associazioni o corporazioni, che ricevono depositi di denaro nel modo anzidetto o hanno in tale operazione un interesse finanziario, e si occupano altresì della vendita dei biglietti o dell'arruolamento di operai, ovvero vi sono finanziariamente interessati, saranno soggetti alle disposizioni di questo articolo, sotto qualsiasi nome o da qualsiasi persona venga esercitata la vendita dei biglietti, o l'arruolamento di operai, o l'accettazione di depositi.

ART. 2. La presente legge non riguarda le tratte, gli ordini di pagamento o gli *chèques* di viaggiatori, emessi dalle compagnie transatlantiche di navigazione, dalle compagnie degli *express* che fanno servizio internazionale, quando dette tratte, ordini di pagamento o *chèques* di viaggiatori siano venduti dalle stesse compagnie o da loro agenti debitamente autorizzati.

ART. 3. La cauzione dovrà essere prestata dalle suaccennate corporazioni, società o persone come obbligate principali e con almeno due mallevadori solvibili, che risiedano nel territorio dello Stato e vi possiedano beni immobili. Detta cauzione dovrà essere prima approvata dal tesoriere e ricevitore generale e quindi depositata nell'ufficio del medesimo. Potrà essere accettata anche la cauzione di una compagnia di assicurazione, purchè sia approvata nel modo suddetto; in luogo delle garanzie potrà accettarsi denaro in contante.

ART. 4. Il tesoriere e ricevitore generale terrà un registro dei depositi fatti presso di lui, contenente l'indicazione del nome, del luogo di residenza e della professione dell'obbligato principale e dei suoi mallevadori, nonchè del nome dell'ufficiale, dinanzi al quale la cauzione fu prestata o approvata. Tale registro dovrà essere tenuto esposto al pubblico.

ART. 5. L'istanza per ottenere il prelevamento di una somma dalla cauzione prestata, a termini delle disposizioni della presente legge sarà presentata al Tribunale distrettuale, di polizia, municipale o superiore, nella cui giurisdizione ha la sede ordinaria dei

suoi affari la persona, società o corporazione che ha ricevuto il deposito per essere spedito in un paese straniero e nel periodo di un anno a partire dal giorno in cui ebbe luogo il detto deposito.

ART. 6. Tutte le persone, società, associazioni o corporazioni che si occupano degli affari di cui all'art. 1 saranno soggetti alla vigilanza del commissario alle banche (*bank commissioner*) e dovranno ogni anno, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio (ultimo giorno del mese di ottobre), e in qualunque altra epoca da esso indicata, presentargli nella forma da lui prescritta, una relazione, firmata e autenticata da quei funzionari o da quelle persone che egli designerà, in cui sia esposto con esattezza lo stato dell'azienda all'atto della chiusura.

ART. 7. I libri ed i conti di ciascuna di dette persone, società, associazioni o corporazioni saranno tenuti e verificati nei modi e nella forma prescritta dal commissario alle banche, e le persone incaricate della custodia delle somme e dell'investimento delle medesime dovranno prestare una cauzione con le norme e nella misura e presso la persona da esso stabilite.

ART. 8. Il commissario alle banche, ogni qualvolta lo ritenga utile, interrogherà, sia personalmente, sia per mezzo di un funzionario competente da lui stesso designato, ognuna di dette persone, società, associazioni o corporazioni ed ispezionerà inoltre minutamente l'azienda, per assicurarsi del suo stato finanziario e del regolare funzionamento della medesima, in conformità delle disposizioni di legge. Le spese relative a detta ispezione saranno sostenute dalle persone, società, associazioni o corporazioni rispettive.

ART. 9. Il commissario alle banche, o la persona incaricata dell'ispezione, avrà libero accesso agli uffici, e potrà prendere visione dei libri e delle carte pertinenti a ciascuna di dette persone, società, associazioni o corporazioni; avrà inoltre facoltà d'interrogare i direttori, funzionari ed agenti, e gli altri testimoni che ritenga necessari, per rendersi conto dello stato dell'azienda e delle operazioni e condizioni di tutti gl'interessati. A tal uopo il com-

missario, o la persona incaricata dell'esame, avrà facoltà di deferire il giuramento. Chiunque, senza un ragionevole motivo, rifiuti di presentarsi e di deporre come testimonia quando ne sia richiesto, o ostacoli l'azione del commissario o della persona addetta all'esame, sarà punito con un'ammenda non superiore ai mille dollari e con la detenzione fino ad un anno.

ART. 10. Se dall'esame risulti che la persona, società, associazione o corporazione è insolubile o che il suo patrimonio non è proporzionato all'entità dell'azienda, o la sua situazione finanziaria sia tale che la continuazione degli affari costituisca un rischio pel pubblico o per coloro che le hanno affidato depositi, il commissario alle banche dovrà o potrà, se detta persona, società, associazione o corporazione risulti aver ecceduto i limiti delle sue funzioni o trasgredito alle disposizioni di legge, rivolgersi alla Corte suprema, che esaminerà se sia il caso di emettere un'ordinanza per obbligare la detta persona, associazione, società o corporazione ad interrompere in tutto o in parte l'esercizio dell'azienda, emanando quindi gli ulteriori ordini o decreti che fossero opportuni. La Corte potrà delegare uno o più ricevitori a sequestrare le proprietà ed altri beni della detta persona, società, associazione o corporazione, secondo le istruzioni che saranno da essa prescritte.

ART. 11. Qualsiasi corporazione, società o persona che intraprenda o continui gli affari di cui sopra, contrariamente alle disposizioni della presente legge, sarà punita con un'ammenda non inferiore a cinquanta e non superiore a mille dollari, o con la detenzione da trenta giorni a non oltre un anno, o con ambedue queste pene.

ART. 12. Spetterà all'Autorità di polizia della città, in cui si verifichi qualsiasi violazione alla presente legge, di procedere a carico del contravventore.

ATTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DEL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE.

Decreto del Ministro degli Affari Esteri in data 28 ottobre 1907, che accorda lo svincolo della cauzione del sig. Ercole Saviotti..

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista l'istanza in data 27 dicembre 1906, con la quale il signor Ercole Saviotti, già vettore d'emigranti, chiede lo svincolo della cauzione di lire seimila di rendita italiana al 5 per cento, per un capitale nominale di lire centoventimila, depositate in Genova, presso la Cassa depositi e prestiti, il giorno 12 settembre 1901 col numero 5340 di polizza;

Vista l'ordinanza del Commissariato dell'emigrazione, in data 14 gennaio 1907, con la quale fu stabilita al 19 giugno 1906 la data da cui si ritiene cessata nel sig. Ercole Saviotti la qualità di vettore d'emigranti;

Visto che la detta ordinanza del Commissariato dell'emigrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno (n. 14 del 17 gennaio 1907) ed affissa nei locali degli Ispettorati d'emigrazione e nelle Capitanerie di porto di Genova, Napoli, Palermo e Messina;

Visto che nessun avviso di giudizi pendenti è stato dato dagli interessati;

Visti gli articoli 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e 47, 53, 86 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Su proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

La cauzione di lire seimila di rendita italiana al 5 per cento prestata dal sig. Ercole Saviotti è svincolata, senza responsabilità del sottoscritto e del Commissariato dell'emigrazione, e può essere restituita agli aventi diritto.

Fatto in doppio originale.

Roma, 28 ottobre 1907.

TITTONI.

**Atti per lo svincolo della cauzione dell'ex vettore di emigranti
Pacific Steam Navigation Company (1)**

**Domanda della " Pacific Steam Navigation Company „, ex vettore
di emigranti, per lo svincolo della sua cauzione.**

Genova, 26 dicembre 1907.

A S. E. il Ministro degli Affari Esteri — ROMA.

Io sottoscritto, mandatario generale della " Pacific Steam Navigation Company „, di Liverpool, per tutti i lavori che hanno relazione con l'emigrazione, e per gli atti che ne conseguono, come da mandato del 15 febbraio 1904, depositato presso il sig. notaio A. Cassanello di Genova, registrato il 26 febbraio 1904, al n. 4687, fa istanza a codesto on. Ministero perchè venga ordinato lo svincolo e la restituzione della cauzione depositata a favore della predetta Società del capitale anonimo di L. it. 100,000.

La predetta Società ha fatto un solo viaggio in servizio d'emigrazione dall'Italia col vapore " Orellana „ nel marzo 1904, e dopo di allora non ha più imbarcato alcun emigrante in Italia; per conseguenza da molto tempo è passato il termine entro cui la restituzione della cauzione avrebbe potuto essere fatta.

Con profonda osservanza

PAOLO SCERNI.

**Ordinanza del Commissariato dell'emigrazione, con la quale si
fissa la data in cui è cessata la qualità di vettore nella Società
" Pacific Steam Navigation Company „.**

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Vista l'istanza in data 26 dicembre 1907, con cui il sig. Paolo Scerni, mandatario della " Pacific Steam Navigation Company „,

(1) Pubblicato nella " Gazzetta ufficiale „ del 31 gennaio 1908, n. 25.

chiede venga svincolata la cauzione di lire centomila di capitale nominale, versata in esecuzione del Decreto del Ministro degli Affari esteri in data 25 febbraio 1904, n. 86-21, e per cui fu emessa dalla R. Intendenza di Genova (servizio della Cassa depositi e prestiti) in data 16 aprile 1904 la polizza n. 6050;

Ritenuto che la detta Società con decorrenza del 4 marzo 1904 otteneva patente di vettore di emigranti, la quale scadeva il giorno 3 marzo 1905 e non veniva rinnovata;

Visti gli articoli 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e 47, 53, 86 del regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con r. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Determina:

A datare dal 3 marzo 1905 si ritiene cessata nella "Pacific Steam Navigation Company", la qualità di vettore di emigranti.

Spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, si farà luogo, senza responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e del Commissariato dell'emigrazione, alla restituzione della detta cauzione, eccettuato il caso di giudizi pendenti, di cui già sia stato o venga dato avviso, sia al detto Ministero che al Commissariato dell'emigrazione. L'avviso dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza, insieme con l'istanza della "Pacific", sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel Bollettino dell'emigrazione e sarà affissa nei locali delle Capitanerie di porto e degli Ispettorati di emigrazione di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Dato a Roma, 29 gennaio 1908.

Il Commissario generale

L. REYNAUDI.

**Atti per lo svincolo della cauzione dell'ex vettore di emigranti
Signor Giuseppe Fornari (1)**

Domanda del sig. Giuseppe Fornari, ex vettore di emigranti, per lo svincolo della sua cauzione.

Napoli, 2 gennaio 1908.

A S. E. il Ministro degli Affari Esteri — ROMA.

Con la presente fo domanda per l'intero svincolo della cauzione nei termini della legge, datando il periodo di tempo dal giorno in cui cessava il mio noleggio dei piroscafi "Francesca", e "Sofia".

Con la maggiore osservanza

GIUSEPPE FORNARI.

Ordinanza del Commissariato dell'emigrazione, con la quale si fissa la data in cui è cessata la qualità di vettore nel signor Giuseppe Fornari.

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Vista l'istanza in data 2 gennaio 1908, con cui il sig. Giuseppe Fornari, già vettore di emigranti, chiede la restituzione della cauzione depositata a garanzia delle operazioni di emigrazione da lui compiute;

Ritenuto che, in forza di convenzione registrata a Marano il 3 agosto 1907, n. 50, vol. 22, fasc. 101, veniva rescisso il noleg-

(1) Pubblicato nella "Gazzetta ufficiale", del 31 gennaio 1908, n. 25.

gio dei due piroscafi " Francesca „ e " Sofia Hohenberg „ — i soli di cui disponeva il Fornari — a datare rispettivamente dal 3 e 25 agosto 1907;

Visti gli articoli 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e 47, 53 e 86 del regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con r. Decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Determina:

A datare dal 25 agosto 1907 si ritiene cessata nel sig. Giuseppe Fornari la qualità di vettore di emigranti.

Spirati i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, si farà luogo, senza responsabilità del Ministero degli Affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione, allo svincolo della detta cauzione, eccetto il caso di giudizi pendenti notificati in tempo sia al detto Ministero che al Commissariato. La notificazione di tali giudizi dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza, insieme con la domanda del sig. Giuseppe Fornari, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel Bollettino dell'emigrazione e sarà affissa nei locali delle Capitanerie di porto e degli Ispettorati di emigrazione di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Roma, 29 gennaio 1908.

Il Commissario generale

L. REYNAUDI.

N O L I .

Noli massimi per il trasporto degli emigranti dal 1° maggio al 31 agosto 1908

Pubbllichiamo qui appresso i noli massimi per il trasporto degli emigrant nel secondo quadrimestre del 1908. Detti noli sono stati approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione dell'11 aprile 1908, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 stesso mese.

Linee degli Stati Uniti.

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York).

Navigazione Generale Italiana.

Duca degli Abruzzi	200
Umbria	190
Sicilia	190
Sardegna	190
Liguria	190
Lombardia	190
Lazio	185
Sannio	185
Campania	185

La Veloce.

Europa	190
Italia	190
Brasile	190
Argentina	190
Savoia	190
Venezuela	185
Nord America	185
Città di Milano	168
Città di Torino	168

Lloyd Italiano.

Mendoza	190
Cordova	190
Indiana	190
Luisiana	190
Virginia	190
Florida	190

Cyp. Fabre & C.ie

Venezia	190
Madonna	190
Germania	185
Roma	185

Anchor Line.

Italia	175
Perugia	168
Calabria	168
Algeria	138

Hamburg-Amerika Linie.

Moltke	190
Hamburg	190
Bulgaria	170
Batavia	165

Italia.

Siena	185
Bologna	185
Ravenna	180
Toscana	180

White Star Line.

Cedric	190
Republic	190
Cretic	190

Segue **Linee degli Stati Uniti.**

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York).

Norddeutscher Lloyd.		Léon XIII	165
Kaiser Wilhelm der Grosse	190	Manuel Calvo	165
Königin Luise	190	P. de Satrustegui	165
König Albert	190	Montevideo	165
Prinzess Irene	190	Montserrat	165
Barbarossa	190	Antonio Lopez.	165
Friedrich der Grosse	190		
Neckar	185	Siculo-Americana.	
Weimar	180	San Giorgio	185
Gera	180	San Giovanni	185
		Italia	152
Unione Austriaca di Navigazione.			
Sofia Hohenberg	160	Lloyd Sabauda.	
Francesca	160	Tomaso di Savoia	200
		Re d'Italia	190
Compagnia Transatlantica di Barcellona.		Principe di Piemonte	190
Buenos Ayres	165	Regina d'Italia	185

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

Navigazione Generale Italiana.		La Veloce.	
Duca degli Abruzzi	225	Europa	215
Umbria	215	Italia	215
Sicilia	215	Brasile	215
Sardegna.	215	Argentina	215
Liguria	215	Savoia	215
Lombardia	215	Venezuela	210
Lazio	210	Nord America	210
Sannio	210	Città di Milano	193
Campania	210	Città di Torino	193

Segue **Linee degli Stati Uniti.**

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

Lloyd Italiano.		Anchor Line.	
Mendoza	215	Italia	200
Cordova	215	Perugia	195
Indiana	215	Calabria	195
Luisiana	215	Algeria	165
Virginia	215		
Florida	215		
Italia.		Unione Austriaca di Navigazione.	
Siena	210	Sofia Hohenberg	185
Bologna	210	Francesca	185
Ravenna	205		
Toscana	205		

(Da Genova o da Napoli a Boston).

White Star Line.	
Celtic	190
Romanic	190
	Canopic 190

(Da Modane a Nuova York, via Le-Hâvre),

Compagnie Générale Transatlantique (1).

La Provence	190	La Champagne	185
La Lorraine	190	La Gascogne	185
La Savoie	190	La Touraine	185
La Bretagne	185		

(1) La *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti pel viaggio Modane-Nuova York, via Le-Hâvre, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'Alta e Media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Il trasporto in ferrovia da Modane fino all'Hâvre è a tutte spese della Compagnia, inoltre gli emigranti hanno diritto al trasporto gratuito, oltre che delle valigie, anche dei bagagli, da Modane a Nuova York. Solo per bagagli troppo voluminosi e in circostanze speciali essi possono essere tenuti a pagare qualche compenso determinato secondo i casi.

A Modane gli emigranti riceveranno, prima di partire, una refezione fredda provveduta dalla Compagnia.

Linea del Brasile.

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

Navigazione Generale Italiana.		Brasile	184
Umbria	184	Argentina	184
Sicilia	184	Savoia	184
Sardegna	184	Venezuela	179
Liguria	184	Nord America	179
Lombardia	184	Città di Milano	162
Lazio	179	Città di Torino	162
Sannio	179		
Campania	179	Ligure-Brasiliana.	
		Re Umberto	166
Transports Maritimes à Vapeur.		Rio Amazonas	164
Plata	179	Minas	164
Pampa	179		
Formosa	179	Italia.	
Espagne	164	Siena	179
Italie	164	Bologna	179
Algérie	164	Ravenna	174
France	164	Toscana	174
Aquitaine	159		
Provence	159	Lloyd Sabauda.	
		Tomaso di Savoia	195
Lloyd Italiano.		Re d'Italia	184
Mendoza	184	Principe di Piemonte	184
Cordova	184	Regina d'Italia	179
Indiana	184		
Luisiana	184	Unione Austriaca di Navigazione.	
Virginia	184	Sofia Hohenberg	155
Florida	184	Francesca	155
La Veloce.		Hamburg-Amerika Linie.	
Europa	184	Bulgaria	165
Italia	184	Batavia	160

Linea del Plata.

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Ayres).

Navigazione Generale Italiana.

Umbria	196
Sicilia	196
Sardegna.	196
Liguria	196
Lombardia	196
Lazio	191
Sannio	191
Campania	191

Italia.

Siena	191
Bologna	191
Ravenna	181
Toscana	181

La Veloce.

Europa	196
Italia	196
Brasile	196
Argentina	196
Savoia	196
Venezuela	191
Nord America.	191
Città di Milano	176
Città di Torino	176

Lloyd Italiano.

Mendoza	196
Cordova	196
Indiana	196
Luisiana	196
Virginia	196
Florida	196

Transports Maritimes à Vapeur.

Plata	191
Pampa	191
Formosa	191
Espagne	171
Italie	171
Algérie	171
France	171
Aquitaine	166
Provence	166

Compagnia Transatlantica di Barcellona.

Buenos Ayres	176
Léon XIII	176
Manuel Calvo	176
P. de Satrustegui	176
Montevideo	176
Montserrat	176
Antonio Lopez.	176

Segue **Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Ayres).

Unione Austriaca di Navigazione.	Lloyd Sabaudò.
Sofia Hohenberg 166	Tomaso di Savoia 210
Francesca 166	Re d'Italia 196
	Principe di Piemonte 196
Ligure-Brasiliana.	Regina d'Italia 191
Re Umberto 168	
Rio Amazonas 166	Hamburg-Amerika Linie.
Minas 166	Bulgaria 176
	Batavia 171

Linea del Centro America.

La Veloce.	Compagnia Transatlantica di Barcellona.
Europa 200	Buenos Ayres 190
Italia 200	Léon XIII 190
Brasile 200	Manuel Calvo 190
Argentina 200	P. de Satrustegui 190
Savoia 200	Montevideo 190
Venezuela 200	Montserrat 190
Nord America 195	Antonio Lopez 190
Città di Milano 195	
Città di Torino 195	

(1) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon: lire 205 pei piroscafi Europa, Italia, Brasile, Argentina, Savoia e Venezuela, e lire 200 pei piroscafi Nord America, Città di Milano e Città di Torino.

(2) Dall'Italia per Puertorico. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in lire 200 per Colon; in lire 220 per Habana, e in lire 240 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Habana.

Compagnie di navigazione e armatori, a cui fu concessa patente di vettore per l'anno 1908.

Diamo qui appresso un elenco delle Compagnie di navigazione e degli armatori, che, al 30 aprile 1908, avevano patente di vettore, con l'indicazione delle linee di navigazione esercitate, delle cauzioni prestate a garanzia delle operazioni d'emigrazione (1), dei piroscafi iscritti in patente (2), e dei mandatari, delegati alla firma e procuratori nei porti d'imbarco, autorizzati dal Commissariato. Pei vettori, società anonime, si indica anche il capitale sociale effettivamente versato (3).

Le patenti — le quali, come è noto, hanno normalmente la durata di un anno — sono state concesse, in maggioranza, con decorrenza dal 1° gennaio 1908. Per quelle concesse con decorrenza diversa sono indicate le rispettive date.

Vettori nazionali.

Navigazione Generale Italiana.

Società anonima, con sede principale in Roma.

Capitale versato lire 60,000,000.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000.

Direzione generale $\left\{ \begin{array}{l} \text{Crespi Agostino, fu Francesco.} \\ \text{Fileti Michele, fu Enrico.} \end{array} \right.$

Delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova - Costa Annibale, fu Giovanni.
Trucco Angelo fu Paolo.
Pruzzo Giuseppe, di Girolamo.

Genova - Gallo Bartolomeo Giuseppe, fu Ippolito.
Bruno Luigi, fu Giacomo.

(1) Le cauzioni depositate, a norma di legge, presso la Cassa dei depositi e prestiti, sono costituite da titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Si indica il valore nominale dei titoli che costituiscono la cauzione.

(2) Dei piroscafi si indicano i principali dati caratteristici. Circa la velocità è da avvertire che, nella prima colonna, è segnata la velocità desunta dalla prova speciale e da altre prove (a norma dell'art. 96 del regolamento sull'emigrazione); e nella seconda, quella media accertata nei viaggi compiuti in servizio di emigrazione, dall'attuazione della vigente legge a tutto dicembre 1907. Circa il tonnellaggio, si riferiscono cifre desunte in maggioranza dai certificati di proprietà dei piroscafi.

(3) Le notizie sul capitale delle singole società sono desunte dagli atti depositati presso il Commissariato.

Napoli - Palau Adolfo, di Salvatore.
 Ferrero Michele, fu Domenico.
 Berti Domenico, di Giuseppe.
 Anghinoni Arturo, fu Giuseppe.
Palermo - Medici Gaetano, di Trifonio.
 Di Salvo Giacomo, di Vincenzo.

Palermo - Ugdulena Giovanni, di Francesco.
Roma - Barzilai Giusto, di Giuseppe.
 Rosati Alfredo di Filippo.
Venezia - Caprile Tito, di Tito.
Messina - Wrzy Gustavo, di Domenico.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.
 Italia-Nuova Orleans.
 Italia-Rio de Janeiro e Santos.
 Italia-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Duca degli Abruzzi	Italiana	1907	7,793	4,141	17.44	—
Umbria.	„	1902	5,260	3,380	14.75	14.45
Liguria.	„	1901	5,126	3,323	15.41	13.20
Sicilia	„	1901	5,602	3,594	15.06	13.61
Sardegna	„	1901	5,602	3,594	15.00	13.48
Lombardia	„	1901	5,126	3,323	15.06	13.35
Lazio	„	1899	9,196	5,846	13.42	12.46
Sannio	„	1899	9,203	5,801	14.00	12.35
Campania	„	1902	9,000	5,618	14.32	12.36

La Veloce.

Società anonima, con sede principale in Genova.

Capitale versato lire 11,000,000.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 180,000.

Direttore: Brunelli Domenico, fu Gilberto.

Delegati alla firma in materia di emigrazione.

<p><i>Genova</i> - Gallo Ippolito, di Bartolomeo capo del 2° ufficio. Gallo Nicolò, fu Ippolito. Mosti Antonio, di Sabatino. Contesso Guido, di Felice.</p>	<p><i>Napoli</i> - Mattioli Raffaele, fu Franc. Pappacoda Roberto, di Pasquale. Prencipe Francesco, di Giovanni.</p>
---	--

Palermo - Giannone Giovanni, di Andrea, e Torregrossa Pasquale, di Francesco Paolo, per la Sicilia, escluse le provincie di Messina, Catania e Siracusa, ma compresi i circondari di Mistretta (Messina) e di Nicosia (Catania)

Messina - Meduri Luigi, di Carmine, per le provincie di Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa, esclusi i circondari di Mistretta (Messina) e di Nicosia (Catania).

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Centro America (La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, San Domingo e Colon).

Italia-Rio de Janeiro e Santos.

Italia-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media constatata nei viaggi
Europa	Italiana	1907	7,870	4,547	15.23	14.20
Italia	"	1905	5,300	3,381	15.09	13.92
Brasile	"	1905	5,269	3,358	15.47	13.90
Argentina	"	1905	5,300	3,420	14.35	14.09
Savoia	"	1897	5,279	3,361	17.33	13.91
Nord America	"	1882	4,826	2,485	14.00	13.23
Venezuela	"	1898	3,531	2,227	14.41	13.25
Città di Milano	"	1897	4,041	2,571	13.05	11.46
Città di Torino	"	1897	4,040	2,568	13.26	11.56

Lloyd Italiano.

Società anonima con sede in Genova.

Capitale versato lire 20,600,000.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200,000.

Direttore della società: Biancardi Dionisio, di Luigi.

Delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova - Poli E. B., fu Sebastiano.

Bertolotto Ippolito, di Vincenzo.

Catto Antonio G. B. di Francesco.

Napoli - Manzitti Oreste, fu Francesco, Direttore della sede.

Bertelli Urbano, fu Carlo.

Bernardi Giacomo, di Luigi.

Palermo - Lauria Michele, di Andrea.

Poiero Nunzio, fu Bartolomeo.

Motta Domenico, fu Emilio.

Messina - Novelli Antonio, di Pietro.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York, con eventuale prolungamento a Nuova Orleans.

Italia - Rio de Janeiro, Santos, Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Mendoza	Italiana	1905	7,217	4,708	13.50	14.07
Florida	„	1905	5,112	3,231	14.70	13.27
Indiana	„	1905	5,106	3,227	13.52	13.05
Virginia	„	1906	5,181	3,161	14.74	13.59
Cordova	„	1906	4,818	3,106	15.03	14.49
Luisiana	„	1906	4,983	3,061	15.03	13.74

Lloyd Sabaudò. (1)

Società anonima con sede principale in Torino.

Capitale versato lire 18,000,000.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200,000.

Direttore generale: Alessandro Cerruti, di Antonio.

*Delegati alla firma in materia di emigrazione
e procuratori.*

Genova - Corso Emanuele, fu Luigi, delegato alla firma.

Adenè Ferdinando, di Enrico, delegato alla firma.

Napoli - Lamb Alfredo, di Clemente, procuratore.

Palermo - Lipari Salvatore, di Sebastiano, procuratore.

Messina - Garnier Oreste, di Leopoldo, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Montevideo-Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Principe di Udine	Italiana	1908	7,785	4,926	18.20	—
Tomaso di Savoia	„	1907	7,699	4,872	17.51	15.22
Re d'Italia	„	1907	6,149	3,943	13.86	12.22
Regina d'Italia	„	1907	6,152	3,999	14.87	12.73
Principe di Piemonte. . .	„	1907	6,278	4,005	14.78	12.46

(1) La patente fu concessa con decorrenza dal 6 marzo 1908.

Italia.

Società anonima, con sede in Genova.

Capitale versato lire 8,000,000.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 196,719 (1).

Delegati alla firma in materia di emigrazione e procuratori.

Genova - Passalacqua Marco, di Giovanni, delegato alla firma.

Napoli - Montereaggio Paolo, fu Nicolò, delegato alla firma.

Strada Primo, di Ugo, delegato alla firma.

De Sarno Prignano Federico, fu Antonio, delegato alla firma.

Palermo - Orlando Filippo, di Giuseppe, procuratore.

Messina - Toro Giovanni, di Giuseppe, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Montevideo e Buenos Aires (con scalo eventuale a Santos).

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Ancona	Italiana	1908	8,188	5,019	16.95	. .
Siena	"	1905	4,906	3,117	13.21	12.75
Bologna	"	1905	4,854	3,092	13.20	13.10
Ravenna	"	1901	4,251	2,748	12.85	12.96
Toscana	"	1900	4,251	2,748	12.90	12.20

(1) Valore nominale delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, portanti l'interesse annuo netto di lire 8,580.

Ligure-Brasiliana.

Società anonima, con sede in Genova.

Capitale versato lire 2,500,000.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 160,000.

Amministratore delegato: Gustavo Gavotti, fu Novarino.

*Delegati alla firma in materia di emigrazione
e procuratori.*

Genova - Cormagi Domenico, di Salvatore, delegato alla firma.

Napoli - Sibùè Du Col Alfredo, di Pietro, procuratore.

Palermo - Giustiniani Giuseppe, di Giorgio, procuratore

Messina - Giunta Giuseppe, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Rio de Janeiro e Santos.

Italia-Montevideo e Buenos Aires (con approdo eventuale a Rio de Janeiro e Santos).

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Re Umberto	Italiana	1892	3,164	2,066	12.43	11.27
Rio Amazonas	"	1891	3,174	2,053	12.13	11.09
Minas	"	1891	3,060	1,973	12.28	10.99

Siculo-Americana.

Società anonima, con sede in Messina.

Capitale versato lire 2,250,000.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200,000.

Amministratore delegato: Peirce Guglielmo, fu Giorgio.

Delegati alla firma in materia di emigrazione e procuratori.

Genova - Ardoino Silvio, fu Filippo, procuratore.

Napoli - Dresda Francesco, di Francesco, procuratore.

Palermo - Trifiletti Menotti, di Francesco, procuratore.

Messina - Toro Stellario, di Giuseppe, delegato alla firma.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Nuova Orleans.

Italia-Montevideo-Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
San Giovanni	Italiana	1907	6,600	4,300	14.30	12.87
San Giorgio	"	1907	6,600	4,300	13.09	11.22
Italia	"	1904	6,366	3,949	12.51	10.47

Vettori stranieri.

Hamburg-Amerika Linie.

Società anonima - Capitale versato marchi 100,000,000.

Sede del mandatario: Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 160,000.

Mandatario: Ferrari Tomatteeo, di Angelo.

*Procuratori.**Napoli* - Strada Ugo, fu Primo, procuratore.*Palermo* - Luna Antonino, di Giovanni, procuratore.*Messina* - Agresta Santo, di Domenico, procuratore.*Linea di navigazione.*

Italia-Nuova York.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Deutschland	Tedesca	1901	16,502	5,162	22.06	20.18
Moltke	"	1901	12,335	7,633	15.17	14.57
Hamburg	"	1899	10,599	6,597	14.23	14.50
Bulgaria	"	1898	11,077	7,091	12.50	11.25
Batavia.	"	1899	11,464	7,300	12.90	11.93

Norddeutscher Lloyd di Brema.

Società anonima - Capitale versato marchi 90,000,000.

Sede del mandatario: Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000

Mandatario: De Luca Vincenzo, fu Giacomo.

*Delegati alla firma in materia di emigrazione
e procuratori.*

Napoli - Casella Odoardo, fu Luigi, delegato alla firma.

De Luca Paolo Emilio, di Vincenzo, delegato alla firma.

Genova - Saviotti Ercole, fu Carlo, procuratore.

Palermo - Fabbricatore Matteo, fu Salvatore, procuratore.

Messina - Conforti Giuseppe, di Raffaele, procuratore.

Linea di navigazione.

Italia-Nuova York.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Kaiser Wilhelm der Grosse.	Tedesca	1897	14,349	5,521	22.07	18.65
Prinzess Irene	"	1900	10,881	6,687	17.48	14.69
König Albert.	"	1890	10,643	6,590	16.03	14.80
Königin Luise	"	1896	10,711	6,833	15.67	14.25
Barbarossa	"	1896	10,915	6,564	14.75	13.67
Friedrick der Grosse	"	1896	10,695	6,853	14.59	14.45
Neckar	"	1900	9,835	6,170	13.46	13.69
Weimar	"	1891	4,996	3,176	13.84	12.53
Gera.	"	1890	5,005	3,166	13.00	13.78

White Star Line. (1).

Società anonima - Capitale versato L. st. 750,000.

Sede del mandatario: Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000.

Mandatario: Buscaglione Giovanni, di Antonio.

Procuratori.

Napoli - Ferretti Nicola, fu Giovanni, procuratore.

Palermo - Santangelo Cesare, di Giovanni, procuratore.

Messina - Agresta Antonio, fu Domenico, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Boston.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Celtic	Inglese	1901	21,950	13,525	16.01	15.86
Cedric	"	1903	21,035	13,520	16.04	15.95
Republic	"	1903	15,378	9,472	14.07	14.59
Cretic	"	1902	15,518	8,663	13.90	14.25
Canopic	"	1900	12,097	7,717	15.26	14.50
Romanic	"	1898	11,394	7,416	15.30	14.35

(1) La patente fu concessa con decorrenza dal 4 dicembre 1907. I piroscafi *Cedric*, *Republic* e *Cretic* sono adibiti alla linea di Nuova York ed i piroscafi *Celtic*, *Canopic* e *Romanic* alla linea di Boston.

Société Générale de Transports maritimes à vapeur de Marseille.

Società anonima - Capitale versato franchi 9,000,000.

Sede del mandatario: Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 180,000.

Mandatario: Giovanelli Francesco, di Carlo.

Procuratori.

Napoli - Monetti Gennaro, fu Filippo, procuratore.

Palermo - Lojacono Pietro, di Michele, procuratore.

Messina - De Stefano Vincenzo, fu Matteo, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Monteideo e Buenos Aires.

Italia-Rio de Janeiro e Santos-Monteideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Plata	Francese	1907	5,579	3,547	16.14	14.10
Formosa	"	1906	4,469	2,877	15.67	13.86
Pampa	"	1906	4,469	2,877	16.05	13.81
Algérie.	"	1901	4,268	2,200	13.17	13.39
Espagne	"	1891	4,109	2,665	13.06	13.41
France	"	1897	4,269	2,720	13.60	12.91
Italie	"	1895	4,160	2,695	13.05	12.81
Aquitaine	"	1891	3,215	2,187	13.01	11.79
Provence	"	1884	2,453	1,815	13.08	12.71

Compagnie française de navigation à vapeur
“ Cyprien Fabre & C. ,

Società in accomandita per azioni - Capitale versato franchi 15,000,000.

Sede del mandatario: Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200,000.

Mandatario: De Luca Vincenzo, fu Antonio.

*Delegati alla firma in materia di emigrazione
e procuratori.*

Napoli - De Luca Carlo, di Vincenzo, delegato alla firma.

Genova - Bosso Andrea, di Pietro, procuratore.

Palermo - Schimicci Vittorio, fu Lorenzo, procuratore.

Messina - Pizzi Ernesto, di Bonaventura, procuratore.

Linea di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Nuova Orleans.

Italia-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Venezia	Francese	1907	6,752	4,204	16. 17	15. 10
Madonna	”	1905	5,551	3,170	18.31	14. 44
Roma	”	1901	5,427	5,085	17. 10	14. 12
Germania	”	1903	5,253	4,807	17. 78	13. 52

Anchor Line.

Società anonima - Capitale versato lire sterline 575,000.

Sede del mandatario: Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 180,000 (1).

Mandatario: Borriello Giuseppe, di Giovanni.

Procuratori.

Genova - Ferrè Costantino, di Pietro, procuratore.

Palermo - Mattina Leopoldo, fu Antonino, procuratore.

Messina - Quattrini Salvatore, di Francesco Paolo, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Nuova Orleans.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Italia.	Inglese	1904	4,806	3,005	15.67	13.00
Calabria	"	1901	4,376	2,588	14.04	11.82
Perugia.	"	1901	4,348	2,565	13.60	11.74
Algeria.	"	1891	4,510	2,931	11.58	10.67

(1) La cauzione è costituita da 600 obbligazioni ferroviarie al 3 per cento pel valore nominale di lire 300,000, portante l'interesse lordo annuo di lire 9,000.

Unione Austriaca di Navigazione.

Società anonima - Capitale versato corone 16,000,000.

Sede del mandatario: Palermo.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 150,000.

Mandatario: Lauria Andrea, di Michele.

Procuratori.

Genova - Gaggiere Alessandro, di Andrea, procuratore.

Napoli - Massara Eugenio, di Domenico, procuratore.

Messina - Tamà Emanuele, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Nuova Orleans.

Italia-Montevideo-Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Sofia Hohenberg	Austriaca	1905	5,421	3,520	14.41	12.08
Francesca	„	1905	4,950	3,345	13.50	11.71

Compagnia Transatlantica di Barcellona.

Società anonima - Capitale versato pesetas 14,952,000.

Sede del mandatario: Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000.

Mandatario: Ratti Cesare, di Valentino.

Procuratori.

Genova - Cocchi Enrico, fu Pietro, procuratore.

Palermo - Cianciolo Luigi, di Francesco Paolo, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Centro America (Puerto Rico, Habana, Puerto Limon, Colon, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra e Vera Cruz).

Italia-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Léon XIII	Spagnuola	1888	4,686	2,950	13.50	12.69
P. de Satrustegui	"	1890	4,650	2,718	12.60	13.36
Montevideo	"	1888	5,188	3,343	13.00	12.35
Manuel Calvo	"	1892	5,600	3,411	13.00	12.02
Montserrat	"	1889	4,390	2,305	13.79	12.67
Buenos Aires.	"	1888	5,322	3,765	14.82	12.06
Antonio Lopez	"	1891	6,238	4,059	13.25	11.86

Compagnie Générale Transatlantique.

Società anonima - Capitale versato franchi 40,000,000.

Sede del mandatario: Roma.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 160,000.

Mandatario: Corner Luigi, di Napoleone.

Linea di navigazione.

Le Havre-Nuova York.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
La Provence	Francese	1905	13,787	3,868	22.00	—
La Savoie	"	1901	11,869	2,262	22.21	—
La Lorraine	"	1900	11,869	2,262	22.00	—
La Touraine	"	1891	9,132	2,441	19.50	—
La Gascogne	"	1886	7,630	2,889	18.91	—
La Bretagne	"	1886	7,302	2,511	18.50	—
La Champagne	"	1886	7,277	2,528	18.65	—

TUTELA DELLE RIMESSE E DEI RISPARMI DEGLI EMIGRATI

Uffici e corrispondenti del Banco di Napoli all'estero.

(Maggio 1908)

Il Banco di Napoli, a cui è affidato per legge il servizio di tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero, compie il suo ufficio per mezzo di corrispondenti o agenzie, istituiti all'estero nelle città più frequentate da immigranti italiani.

L'elenco di siffatti corrispondenti o agenzie è attualmente il seguente:

Turchia.

SALONICCO — *Banque de Salonique.*

Africa.

ALGERIA.	Algeri	—	<i>Crédit Lyonnais.</i>
	Bône	—	<i>Id.</i>
	Constantine	—	<i>Id.</i>
	Oran	—	<i>Id.</i>
	Philippeville	—	<i>Id.</i>
	Sidi Bel Abbès	—	<i>Id.</i>
	Tunisi	—	<i>Cooperativa italiana di credito.</i>
EGITTO.	Alessandria	—	<i>Comptoir National d'Escompte de Paris.</i>
MADAGASCAR.	Diego Suarez	—	<i>Id.</i>
	Majunga	—	<i>Id.</i>
	Mananjary	—	<i>Id.</i>
	Tamatave	—	<i>Id.</i>
	Tananarive	—	<i>Id.</i>
	Tullear	—	<i>Id.</i>

Stati Uniti dell'America del Nord.

DISTRETTO DI COLUMBIA.	Washington	—	<i>Commercial National Bank</i>
STATO DI NEW YORK.	Albany	—	<i>Dr. G. P. Baccelli (Agente consolare).</i>
	Brooklyn	—	<i>Anthony Sessa & Son.</i>
	Buffalo	—	<i>Giovanni Banchetti & C. (Agente consolare).</i>
	Hobochon	—	<i>P. Gennario, subagente del Banco Cesare Conti.</i>
	Newark	—	<i>Agenzia del Banco Cesare Conti.</i>
	New York	—	<i>Banco Cesare Conti.</i>
	Niagara Falls	—	<i>G. Banchetti & C.</i>
	Rochester	—	<i>Id.</i>
	Schenectady	—	<i>Pasquale De Marco.</i>
	Syracuse	—	<i>James Lanzetta.</i>
	Utica.	—	<i>Ditta A. Sisti & C.</i>
STATO DI NEW JERSEY.	Paterson	—	<i>Paterson Safe Deposit & Trust C.</i>
	Paterson	—	<i>Matteo Bonanno, subagente.</i>
	Hackensack	—	<i>Id. Id.</i>
STATO DI PENNSYLVANIA.	Philadelphia	—	<i>F. Roma Bros & C.</i>
	Pittsburgh	—	<i>Union Saving Bank.</i>
	Scranton	—	<i>F. A. Cassese.</i>
STATO DI MASSACHUSETTS.	Boston	—	<i>A. Alvino e figlio.</i>
STATO DI RHODE ISLAND.	Providence.	—	<i>Mariano Vervena (Agente consolare).</i>
STATO DI CONNECTICUT.	New Haven	—	<i>Michele Riccio (Agente consolare), subagente.</i>
STATO DI FLORIDA.	Pensacola	—	<i>First National Bank.</i>
STATO DI WEST VIRGINIA.	Fairmont	—	<i>Banca C. D. Caldara & C.</i>
	Thomas	—	<i>R. D. Benedetto.</i>
STATO DI OHIO.	Cincinnati.	—	<i>Union Savings Bank & Trust C.</i>
	Cleveland.	—	<i>A. F. Bonelli.</i>
	Lowellville	—	<i>Lowellville Savings & Banking C., subagente.</i>
	Youngstown	—	<i>Dollar Savings & Trust C.</i>

STATO DI MICHIGAN.	Detroit	— <i>Pietro Cardello (Agente consolare).</i>
STATO DI MISSOURI.	Saint Louis.	— <i>National Bank of Commerce.</i>
STATO DI ILLINOIS.	Chicago	— <i>Commercial National Bank of Chicago.</i>
	Id.	— <i>Merchant's Loan & Trust C.</i>
	Pullmann	— <i>Pullmann Trust & Savings Bank, subagente.</i>
STATO DI KANSAS	Kansas City	— <i>Peter Isnardi (Agente consolare).</i>
STATO DI WISCONSIN.	Milwaukee	— <i>Arminio Conte (Agente consolare).</i>
TERRITORIO DI INDIANA	South Mc. Alester.	— <i>City National Bank.</i>
STATO DI LOUISIANA.	New Orleans	— <i>Commercial Germania Trust and Savings Bank.</i>
STATO DI MONTANA.	Butte	— <i>B. E. Dolzadelli (Agente consolare), subagente.</i>
STATO DI WYOMING.	Cheyenne	— <i>Paolo Milazzo (Agente consolare), subagente.</i>
	Sunrise	— <i>Riccardo Severini, subagen.</i>
STATO DI OREGON.	Portland	— <i>Bank of California, subagente.</i>
STATO DI CALIFORNIA.	Black Diamond	— <i>Contra Costa County Bank, subagenzia della Banca Italo-Americana.</i>
	San Francisco	— <i>Banca Italo-Americana.</i>
	Id.	— <i>Ettore Patrizii & C., subagente.</i>
	Cloverdale	— <i>Bank of Cloverdale, subagente.</i>
	Healdsburg	— <i>The Sotoyome Bank, subagente.</i>
	Mc Cloud	— <i>I. V. Toscano, subagente.</i>
	Suisun city	— <i>Bank of Suisun, subagente.</i>
	Martinez	— <i>Bank of Martinez, subagente.</i>
STATO DI NEVADA.	Dayton	— <i>Michele Quilici, subagente.</i>

STATO DI COLORADO.	Denver	— <i>German American Trust C.</i>
	Telluride	— <i>M. Perino, subagente.</i>

Canadà.

MONTREAL. — *Hochelaga Bank.*

Brasile.

SAN PAULO	— <i>João Briccola & C.</i>
SANTOS.	— <i>Agenzia del Banco João Briccola & C.</i>
RIO DE JANEIRO.	— <i>Carlo Pareto & C.</i>
PERNAMBUCO.	— <i>Miguel Isabella & C.</i>

Argentina.

PROVINCIA DI BUENOS AYRES.	Buenos Aires	— <i>Banco de Italia y Rio de la Plata.</i>
	Arrecifes	— <i>Subagenzia del "Banco de Italia y Rio de la Plata", Pedrini Hermanos.</i>
	Azul	— <i>Id., J. Morteo.</i>
	Bahia Blanca	— <i>Succursale del "Banco de Italia y Rio de la Plata",</i>
	Bragado	— <i>Subagenzia del "Banco de Italia y Rio de la Plata", Banca Popolare di Bragado.</i>
	Carhué	— <i>Subagenzia del "Banco de Italia y Rio de la Plata", Lamberto & Briozzo.</i>
	Chivilcoy	— <i>Id., P. Grisolia.</i>
	Estación Rojo	— <i>Id., Armanino e C.</i>
	Francisco Madero	— <i>Id., P. Massola.</i>
	Junin	— <i>Id., Banca Popolare di Junin.</i>
	La Plata	— <i>Succursale del "Banco de Italia y Rio de la Plata",</i>
	Lincoln	— <i>Subagenzia del "Banco de Italia y Rio de la Plata", Banca Popolare di Lincoln.</i>
	Meridiano	— <i>Id., Ginoocchio Escheverry & C.</i>
	Nueve de Julio	— <i>Id., M. A. Canelli.</i>

- PROVINCIA DI BUENOS AYRES. Olavarria — *Id.*, F. Grimaldi.
 Patagones — *Id.*, E. Mazzini.
 Pigüè — *Id.*, Battista Hermanos.
 Puan — *Id.*, Josè Ottolenghi.
 Puerto Ing. White — *Agenzia del " Banco de Italia y Rio de la Plata "*.
 Ramallo — *Id.*, Musante Hermanos.
- PROVINCIA DI SANTA FÈ. Canadà de Gomez — *Subagenzia del " Banco de Italia y Rio de la Plata "*, F. Ardigò.
 Elortondo — *Id.*, Laplace y C.
 Estación Arroyo Seco — *Id.*, N. Lucente & Hijo.
 Estación Avena — *Id.*, D. Accastello.
 Estación Paz — *Id.*, Bonaconza & C.
 Rosario — *Succursale del " Banco de Italia y Rio de la Plata "*.
 Rufino — *Subagenzia del " Banco de Italia y Rio de la Plata "*, A. Vaccari & C.
 San Carlos Centro — *Id.*, P. Moro.
 S. Cristobal — *Id.*, Mainetti e Gavazzi.
 Santa Fè — *Id.*, Del Canto Antola & C.
 Venado Tuerto — *Id.*, Sestilio V. Zar.
 Villa Casilda — *Id.*, Werner & C.
- PROVINCIA DI ENTRE RIOS. Concepcion del Uruguay — *Succursale del " Banco de Italia y Rio de la Plata "*.
 Concordia — *Id.*
 Gualeguay — *Id.*
 Gualeguaychù — *Id.*
 La Paz — *Id.*
 Paranà — *Id.*
 Victoria — *Id.*
- PROVINCIA DI CORRIENTES. Corrientes — *Subagenzia del " Banco de Italia y Rio de la Plata "*, Banca della Provincia di Corrientes.
 Curuzù Catià — *Succursale del " Banco de Italia y Rio de la Plata "*.
 Goya — *Subagenzia del " Banco de Italia y Rio de la Plata "*, L. Villa.
- PROVINCIA DI CÓRDOBA. Córdoba — *Id.*, Caeiro Hermanos.
 Villa Maria — *Id.*, Vittorio Seggiaro.

PROVINCIA DI CÓRDOBA.	Estación Freyre — <i>Id.</i> , C. Truccòne & C. General Cabrera — <i>Id.</i> , Boero Falco & C. Labulaye — <i>Id.</i> , M. Boireau & C. Hinca Penanco — <i>Id.</i> , <i>id.</i> La Carlota — <i>Id.</i> , E. Vaccarezza. Estación Monteros — <i>Id.</i> , O. Candrina & C.
PROVINCIA DI JUJUY.	Jujuy — <i>Id.</i> , F. Wiaggio.
PROVINCIA DI MENDOZA.	Mendoza — <i>Id.</i> , Banca Mercantile di Mendoza. Estación Rodeo del Medio — <i>Id.</i> , M. A. Tomba.
PROVINCIA DI SALTA.	Salta — <i>Id.</i> , E. Bartoletti.
PROV. DI SANTIAGO DEL ESTERO.	Santiago del Estero — <i>Id.</i> , A. Ricci.
PROVINCIA DI TUCUMAN.	Tucuman — <i>Id.</i> , E. Bossi.
TERRIT. NAZ. DE LA PAMPA.	Estación Rancul — <i>Id.</i> , Comune Hermanos. General Uriburu — <i>Id.</i> , S. Scala.

Venezuela.

CARACAS.

J. Boccardo e C.

Australia.

MELBOURNE.

Comptoir National d'Escompte de Paris.

SYDNEY.

Id.

GIURISPRUDENZA SULL'EMIGRAZIONE

Pubblichiamo qui appresso una decisione della quarta Sezione del Consiglio di Stato, in data 12 gennaio 1908, con cui si dichiara irricevibile il ricorso prodotto dal sig. Cesare Parodi contro il Ministro degli Affari Esteri, per annullamento del decreto ministeriale 4 settembre 1906, col quale venne negata la iscrizione del piroscafo *Città di Nuova York* nella patente di vettore della Società Anonima Genovese di Navigazione.

Omissis.

Visto il ricorso e i documenti uniti, nonché l'atto di procura a rogito Girolamo Riso, di Genova, in data 17 giugno 1907, n. 6139 del repertorio notarile, in capo all'avv. Biagio Alasia;

Viste le osservazioni della R. Avvocatura Generale Erariale pel rigetto del ricorso, e il fascicolo di documenti prodotto;

Visto il foglio di replica autorizzato, depositato dopo l'udienza;

Uditi alla pubblica udienza del 10 gennaio 1908 il relatore consigliere Di Fratta e l'avvocato erariale D'Amelio.

FATTO.

Con atto notificato il 5 novembre, depositato il 5 dicembre 1906, il sig. Cesare Parodi, armatore in Genova, proprietario del piroscafo "Città di Nuova York", ricorre a questa Sezione impugnando il decreto 4 settembre 1906, col quale il Ministro degli Affari Esteri negò la iscrizione del detto piroscafo nella patente di vettore della Società Anonima Genovese di Navigazione a Vapore, pel motivo che dalle relazioni dei RR. Commissari viaggianti in servizio di emigrazione e da altri elementi era risultato che il piroscafo stesso, per l'età, per il complesso delle qualità nautiche e per le condizioni organiche della sua struttura e dell'assetto interno difettava dei requisiti necessari per la sicurezza e per l'igiene, e quindi non era idoneo al servizio d'emigrazione.

Il ricorso deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, del primo capoverso dell'articolo stesso e dell'articolo 32 stessa legge, degli articoli 96, 138,

139, 140, 142, 144, 146 e 147 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375; degli articoli 77 e 78 del Codice per la marina mercantile. Con insita violazione dell'art. 4 delle disposizioni premesse al Codice civile e degli articoli 436, 1123 e 1124 e alternativamente degli articoli 1350 e 1351 del Codice civile, dell'art. 360, n. 6, Codice procedura civile. Eccesso di potere ed incompetenza.

In sostanza il ricorrente sostiene la seguente tesi:

1° Nel sistema della legge e del regolamento sull'emigrazione, sono nettamente distinti i requisiti cui debbono soddisfare i vettori, e le condizioni in cui debbono trovarsi i piroscafi.

I primi sono accertati e valutati dal Ministro degli Affari Esteri in sede di concessione, di limitazione o di ritiro della patente, le seconde sono verificate da apposite Commissioni, al giudizio delle quali il Ministro non può sostituire, nè in tutto, nè in parte, il suo. Nella specie il provvedimento impugnato afferma la non idoneità del piroscafo, senza che le competenti Commissioni siano intervenute per modificare o revocare il giudizio già dato prima sulla idoneità di esso.

Il Ministro si è dunque arrogata una competenza che non aveva e che era invece ad altri attribuita, ed ha per ciò commesso un eccesso di potere.

2° Il provvedimento ministeriale difetta di motivazione, non potendo valere per motivazione nè il richiamo generico al parere del Consiglio dell'emigrazione, nè l'affermazione che dai rapporti dei RR. Commissari sarebbe risultato mancare il piroscafo delle qualità nautiche e delle condizioni organiche di adattamento per essere idoneo al servizio di emigrazione. Parere e rapporti avrebbero dovuto invece essere trasfusi nel decreto ministeriale.

3° Il provvedimento impugnato viola la cosa giudicata, poichè tra Commissariato ed armatore si era rimasti d'accordo di rimettere la vertenza al Consiglio dell'emigrazione. Il Consiglio, nell'adunanza del 22 giugno 1906, giudicò che il piroscafo dovesse compiere un altro viaggio in via di esperimento, dopo del quale si sarebbe presa una decisione definitiva. Questo giudizio avrebbe dovuto fare stato, e invece il Ministero, violandolo, impedì col decreto impugnato ogni ulteriore viaggio del piroscafo in servizio di emigrazione.

Il ricorso conchiude che la Sezione, richiamati tutti i documenti della vertenza che sono in mano del Commissariato, e premessa quell'altra maggiore istruttoria che crederà del caso, voglia annullare il decreto ministeriale 4 settembre 1906, con la condanna della parte soccombente alle spese e ai danni da liquidarsi in separata sede.

La R. Avvocatura Generale Erariale, costituitasi nell'interesse e in

rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri, ha depositato il 7 gennaio 1908 alcuni documenti e una memoria a stampa, con la quale deduce:

1° Che il ricorso è irricevibile in rito, perchè fu notificato al Prefetto di Genova e non al Ministro degli Affari Esteri, il quale aveva emesso il decreto impugnato;

2° Che il signor Cesare Parodi, essendo semplice proprietario noleggiante della nave e non vettore di emigranti, non ha qualità per impugnare il decreto ministeriale;

3° Che in ogni modo il ricorso è infondato in merito.

La difesa del Ministero conchiude in conformità di tali deduzioni per la condanna del ricorrente alle spese.

IN DIRITTO.

Considerato, sull'eccezione pregiudiziale di rito, che per espressa disposizione di legge, il ricorso alla Sezione IV (ora alle Sezioni giurisdizionali) del Consiglio di Stato, deve, a pena di decadenza, essere notificato tanto all'autorità che ha emesso l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone cui l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce; ond'è che nella specie il sig. Cesare Parodi, avendo notificato il suo ricorso, non al Ministero degli Affari Esteri, onde emanò il decreto del 4 settembre 1907 oggi impugnato, ma al Prefetto di Genova, che a quell'atto era rimasto assolutamente estraneo, è incorso senza alcun dubbio nella decadenza comminata dalla legge.

Considerato che ad evitare la pena di decadenza non varrebbe invocare l'art. 3 della legge comunale e provinciale, il quale nella sua prima parte dispone: "Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia". Questa rappresentanza è di stretto significato politico e, se vuolsi, anche significato amministrativo in quanto il Prefetto nel campo dell'amministrazione attiva è d'ordinario il tramite naturale tra il Governo e le amministrazioni locali e i cittadini, ma non può mai interpretarsi con tanta larghezza da comprendervi anche la rappresentanza in giudizio o per affari giudiziali o per atti e formalità attinenti al giudizio, se manchi nei singoli casi una espressa disposizione che lo stabilisca. Il concetto che qui si enuncia trova conferma nella tabella annessa al R. Decreto 25 giugno 1865, n. 2361, la quale tabella, indicando, sia pure per le cause da trattarsi avanti i tribunali ordinari, i funzionari autorizzati a ricevere le notificazioni, determina i Ministeri e le materie per i quali e nelle quali i Prefetti possono ricevere le notificazioni e rappresentare l'amministrazione in giudizio, e, ciò che più monta, nel caso concreto, esclude

che i Prefetti possano ricevere notificazioni in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri.

Considerato che, se altre volte questo Collegio ha ritenuta valida ed efficace la notificazione del ricorso fatta al Prefetto anzichè al Ministero, ciò è dipeso da particolari circostanze. Di fatti, chi esamini quei fatti vedrà che trattavasi o di ricorsi contro provvedimenti emessi o proposti dal Ministero dell'Interno, o di ricorsi contro provvedimenti emessi da altri Ministeri, ma in materie sulle quali il Prefetto aveva precedentemente interloquuto o come Prefetto o come presidente di un corpo deliberante, ovvero di ricorsi in casi che si potevano agevolmente ricondurre a quegli altri casi, nei quali la tabella annessa al R. Decreto 25 giugno 1865, sopra citata, autorizza il Prefetto a ricevere le notificazioni. C'era dunque una ragione o di dipendenza gerarchica, e quindi di più completa rappresentanza, o di un precedente pronunciato e quindi di identità e medesimezza di controversia, o di analogia che in ciascuna di quelle ipotesi valse a far ritenere buona e valida la notificazione fatta al Prefetto. Ma nella specie nessuna di queste ragioni può essere invocata, tanto più che nel sistema della legge e del regolamento sull'emigrazione, l'amministrazione pubblica non ha altri rappresentanti che il Ministro degli Affari Esteri e il Commissario generale dell'emigrazione.

Considerato che, dovendosi per le premesse osservazioni ammettere come fondata in diritto la eccezione pregiudiziale di rito, è inutile esaminare così l'altra eccezione, come il merito del ricorso.

Considerato che le spese seguono la soccombenza;

La Sezione

dichiara irricevibile per difetto di notificazione il ricorso come sopra prodotto dal sig. Cesare Parodi e condanna il ricorrente alle spese del giudizio.

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI INTORNO AD ALCUNI PAESI ESTERI

Francia (Circolare n. 198, in data 15 febbraio 1908). — A causa dell'aumentato prezzo del carbone cock i proprietari di fornaci nel distretto di Longwy (Meurthe-et-Moselle) hanno dovuto in parte sospendere i lavori e licenziare gli operai stranieri.

Gli operai i quali rimpatriarono per passare l'inverno in famiglia, difficilmente nella prossima primavera troveranno il loro lavoro.

Svizzera (Circolare n. 198, in data 15 febbraio 1908). — Anche nella Svizzera si prevede che nell'anno in corso non vi sarà richiesta di mano d'opera straniera tanto abbondante come negli anni decorsi. Gioverà pertanto che i nostri emigranti, prima di recarsi in qualsiasi località della Federazione, si rivolgano per informazioni e consiglio al R. Ufficio dell'emigrazione italiana nella Svizzera (Ginevra, Grand' Rue, 3).

Svizzera (Circolare n. 200, in data 30 marzo 1908). — *Diminuzione di lavori edilizi.* — Si ha da Zurigo che le nuove costruzioni non avranno quest'anno il numero e l'importanza di quelle degli anni scorsi, per cui molto difficilmente tutti gli operai colà convenuti potranno trovare occupazione a Zurigo e nei dintorni.

Svizzera (Circolare n. 201, in data 20 maggio 1908). — La situazione del mercato del lavoro nella Confederazione svizzera continua ad essere poco favorevole, per cui s'invitano nuovamente gli operai italiani a non accogliere profferte di occupazione senza chiedere dapprima informazioni al R. Ufficio dell'Emigrazione italiana che ha sede in Ginevra (Grand' Rue n. 3).

Per quanto concerne l'emigrazione nel Vallese come, del resto, per ogni altro Cantone della Confederazione, si rammenta alle nostre autorità e agli operai interessati che è assolutamente

indispensabile il *passaporto per l'estero*. Giova, in proposito, notare che il ritardo a conseguire il passaporto (ritardo raramente inferiore ad un mese quando vien richiesto per mezzo dell'autorità consolare), può esporre a gravi multe seguite dall'espulsione; inoltre, il cosiddetto foglio provvisorio, che si rilascia nell'attesa del *nulla osta*, può dal Console, per varie ragioni, venire rifiutato.

Austria-Ungheria (Circolare n. 198, in data 15 febbraio 1908).

— Il R. Console generale in Fiume comunica che, a causa della crisi finanziaria che attualmente si verifica nella Croazia e nell'Ungheria, sono aggravate le conseguenze della crisi edilizia preesistente.

Il novanta per cento degli operai indigeni — aumentato da coloro che di recente rimpatriarono dagli Stati Uniti a causa della grave depressione economica anche colà esistente — si trovano sprovvisti di lavoro, ed è facile prevedere che tale situazione non potrà che aggravarsi nella prossima primavera per la consueta immigrazione di mano d'opera estera.

Germania (Circolare n. 198, in data 15 febbraio 1908). — A causa della depressione del mercato del lavoro aumenta in Germania il numero degli operai disoccupati e da più parti sono quindi invocate misure repressive dell'immigrazione della mano d'opera estera.

Si prevede che nella prossima primavera vi sarà in Germania una limitazione non lieve di tutti quei lavori nei quali vengono di preferenza occupati gli operai italiani.

Nella Vestfalia e nelle province renane le ferriere, le acciaierie, gli opifici hanno ridotto di molto la loro produzione, avendo le imprese adottato il sistema di non surrogare gli operai che per una causa qualsiasi abbandonino il lavoro; come pure il sindacato dei produttori di mattoni ha deciso di ridurre nell'anno in corso la produzione dei mattoni del 60 per cento.

Nelle stesse province e nella Lorena si prevede anche un sensibile disagio nelle imprese edilizie ed affini (come le fabbriche

di calce), nelle quali trovavano di solito occupazione numerosi nostri emigranti (muratori, manovali, terrazzieri ecc.).

La difficoltà della situazione è aggravata dal fatto che già si riversano nella Prussia renana e nella Vestfalia operai di altre nazionalità, i quali, a causa della crisi finanziaria nord-americana, quest'anno non si recano negli Stati Uniti.

Germania (Circolare n. 200, in data 30 marzo 1908). — Gli operai italiani che, senza chiedere le opportune informazioni, si recano in questi giorni in Germania, rischiano di rimanere disoccupati e dovranno sobbarcarsi alla spesa di viaggiare di luogo in luogo per trovare un lavoro forse assai male retribuito: i salari sono assai più bassi delle tariffe solite; anche quando hanno trovato lavoro, la maggior parte sono costretti a rimanere spesso per parecchi giorni disoccupati; i cottimi sono fatti in modo che con essi molte volte si guadagna meno che a giornata.

Quelli che a casa hanno qualche cosa faranno meglio a non trascurare le loro faccende e a lavorare per un modesto guadagno, perchè, a causa dei diminuiti guadagni in Germania e delle giornate di disoccupazione e delle spese di viaggio per cercare lavoro in diversi posti, anche quelli che hanno la fortuna di potersi occupare, a conti fatti, se levano le spese di viaggio di andata e ritorno, finiscono per non guadagnare di più che a casa, quando non ci rimettano i loro risparmi.

Germania (Circolare n. 201, in data 20 Maggio 1908). — Verificandosi tuttora una forte disoccupazione in alcune parti della Germania, si raccomanda agli operai italiani di non recarsi in quello Stato senza assumere preventivamente le opportune informazioni sulle condizioni locali della mano d'opera. Assolutamente sconsigliabile è poi l'emigrazione a Lipsia ove si lamenta in questi giorni una grande disoccupazione non solo degli operai italiani, ma anche dell'elemento operaio indigeno.

A Monaco di Baviera si trovano pure privi di lavoro molti operai italiani, specie terrazzieri, i quali erano stati attratti colà dalle false lusinghe di arruolatori clandestini.

Lussemburgo (Circolare n. 198, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Addetto dell'emigrazione in Colonia riferisce che nel Granducato di Lussemburgo quest'anno la produzione del ferro è necessariamente ridotta. Anche nel Lussemburgo gli operai non furono finora licenziati; ma, ove abbandonino il lavoro, non sono surrogati da altri.

Con tale sistema, nelle miniere di ferro del Granducato, ove trovano occupazione annualmente circa diecimila operai nostri, il contingente operaio è già diminuito della metà.

Rumania (Circolare n. 200, in data 30 marzo 1908). — La R. Legazione in Bucarest riferisce che si prevede per quest'anno in tutta la Rumania un ristagno nei lavori, che renderà quasi impossibile l'occupazione di operai stranieri.

A questo proposito gioverà anche richiamare l'attenzione delle nostre autorità e dei Comitati per l'emigrazione sulle norme che regolano l'ammissione degli stranieri nella Rumania.

1° Per entrare in Rumania, tutti gli stranieri devono essere muniti di regolare passaporto per l'estero, non scaduto e *vistato da un console rumeno*;

2° Non è permesso l'ingresso in Rumania di *squadre o comitive* di operai, se questi non possano comprovare di aver già lavoro assicurato, mediante *regolare contratto scritto*, e se chi li ingaggiò non abbia ottenuto dal Ministero dell'interno rumeno speciale autorizzazione per il loro ingresso.

Le comitive di operai, per non essere trattenute al confine in attesa della necessaria autorizzazione, devono avvisare in tempo opportuno chi li ingaggiò del giorno del loro arrivo, indicando bene il confine al quale sono diretti e chiedendo che siano fatte subito le pratiche necessarie presso il Ministero dell'interno per permettere loro l'entrata.

Egitto. (Circolare n. 199, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Console generale in Alessandria comunica che, a causa della crisi finanziaria, non vi è ricerca nell'Egitto di mano d'opera estera; sono anzi numerosi i disoccupati fra gli stessi operai indigeni.

Colonia Eritrea. (Circolare n. 201, in data 20 maggio 1908) — È assolutamente sconsigliabile l'andata in Colonia di operai terzazzieri il cui numero è già colà esuberante.

Congo (Circolare n. 201, in data 20 maggio 1908). — Il R. Console generale in Boma riferisce che in questi ultimi tempi si recano colà, nella speranza di trovare lavoro, operai italiani specialmente provenienti dal Loanda, dal Madagascar e dalla Colonia del Capo. Quel R. funzionario avverte, a tal proposito, che tutti i lavori in corso nel Congo sono condotti direttamente dallo Stato con personale arruolato in Europa, e che essendo altresì vietati gli arruolamenti sul posto è tolta la possibilità di procurarsi comunque un'occupazione agli operai che si avventurano in quei paesi, senza aver compiuto in precedenza le opportune pratiche presso l'amministrazione centrale dello Stato Libero del Congo in Bruxelles. Tale avvertenza deve estendersi del pari ai professionisti in generale, ai quali altrimenti sarebbe precluso in quello Stato ogni campo d'attività.

Stati Uniti. — *Il Dipartimento federale del Tesoro agli Stati Uniti ha emanato il 31 luglio 1907, le seguenti disposizioni, andate in vigore col 1 agosto successivo, concernenti la visita del bagaglio dei passeggeri transatlantici ai porti di sbarco dell'Unione:*

Le leggi e i regolamenti vigenti in materia di dogana prescrivono la visita del bagaglio e degli effetti dei passeggeri al loro arrivo negli Stati Uniti da paesi esteri.

I passeggeri debbono essere muniti dei rispettivi biglietti di entrata (*entries*) da essi compilati e firmati; i relativi moduli col titolo: *Dichiarazione del bagaglio e biglietti di entrata pei residenti e non residenti* saranno distribuiti ai passeggeri durante la prima parte del viaggio da un impiegato del piroscafo a ciò designato. Quando il passeggero ha compilato e firmato la sua dichiarazione col relativo biglietto, ne staccherà lo scontrino (*coupon*) in fondo al modulo, restituendo quest'ultimo all'impiegato

del piroscafo. Le dichiarazioni, anche se deteriorate, non debbono essere distrutte dai passeggeri, ma riconsegnate al Commissario del piroscafo, che vi scriverà sopra la parola *annullato*, fornendo una nuova dichiarazione in bianco al passeggero.

Entrato il piroscafo nel *dock* e sbarcati il bagaglio e gli effetti del passeggero, questi presenterà lo scontrino al capo dell'ufficio daziario, il quale incaricherà un ispettore di fare la visita.

Per l'applicazione del dazio i passeggeri sono divisi in due classi:

1^a) *non residenti* negli Stati Uniti;

2^a) *residenti* negli Stati Uniti;

siffatta distinzione non riguarda affatto la cittadinanza.

Sono considerati *non residenti*:

a) le persone che al momento risiedono in altri paesi;

b) le persone che sono state all'estero con dimora fissa per un anno o più e si dichiarano *non residenti* negli Stati Uniti;

c) le persone che sono state all'estero per due anni, con o senza fissa dimora, e si dichiarano *non residenti* negli Stati Uniti;

Le persone, di cui alla lettera c), possono cancellare la seconda e terza riga fra parentesi sulla *dichiarazione di bagaglio e biglietto di entrata per i non residenti*.

Sono considerati *residenti* le persone non comprese nella classe dei *non residenti*.

Non vi è limitazione circa il valore degli oggetti esenti da dazio, introdotti da persone dichiarantisi *non residenti*, purchè tali oggetti siano effetti di vestiario, articoli di toletta ed altri di uso personale, necessari per il viaggio e non destinati ad altre persone o a scopo di commercio.

Le persone considerate *residenti* possono portare con sè, con esenzione da dazio, tutti quegli articoli che sono ritenuti di uso personale, da essi portati fuori degli Stati Uniti e che non siano stati rimodellati o finiti all'estero, in modo da farne aumentare il valore, e quegli articoli, benchè acquistati all'estero, il cui valore non ecceda i cento dollari, purchè non siano destinati al commercio; se il viaggiatore è minorenne, l'esenzione del dazio sugli

articoli del valore di cento dollari, acquistati all'estero, è limitata a quegli oggetti ritenuti di uso personale del minorenne stesso.

Ogni passeggero può introdurre, esenti da dazio e da altra tassa d'entrata, 50 sigari o 300 sigarette per suo consumo personale. I sigari e le sigarette eccedenti tali quantità sono soggetti alle tasse d'entrata e a dazio o a multa secondo i casi.

Le persone *residenti* devono servirsi del modulo prescritto per la dichiarazione del bagaglio e per il biglietto di entrata pei residenti degli Stati Uniti; i *non residenti* di quello prescritto pei non residenti.

I *residenti* debbono indicare con esattezza nei moduli di entrata, sotto il titolo *Descrizione degli articoli, loro costo e valore all'estero*, gli oggetti acquistati all'estero col prezzo di costo di ciascuno di essi, oppure il loro valore di mercato all'estero se li ebbero altrimenti che per compera.

I *non residenti* devono indicare esattamente nei loro biglietti di entrata (*entries*) e precisamente nelle rubriche *Descrizione degli articoli, prezzo di costo o valore all'estero*, gli articoli non necessari e che non possono ritenersi d'uso personale per il viaggio, nonchè quelli destinati al commercio o ad altre persone col prezzo di costo di ciascun oggetto, se comprato, od il valore sul mercato estero, se avuto altrimenti.

Il membro più anziano della famiglia, se è un passeggero, può fare il biglietto di entrata per tutta la famiglia.

Le signore che viaggiano sole debbono farlo constatare nella loro dichiarazione e nel biglietto o modulo di entrata.

In quest'ultimo deve essere annotato il numero esatto dei colli costituenti il bagaglio che il passeggero porta con sè.

Quando sia possibile, i passeggeri sono tenuti a presentare le ricevute originali degli oggetti comprati all'estero.

I passeggeri che non trovino esatta la valutazione fatta dei loro oggetti, possono chiederne la verifica, ma la domanda deve essere fatta sul posto agli impiegati di servizio. Se per qualche motivo ciò non sia possibile, i colli contenenti gli oggetti saranno conservati in appositi locali di custodia e la domanda di

verifica sarà fatta per iscritto al ricevitore entro due giorni dalla prima stima.

Nessuna richiesta di nuova stima può essere fatta quando gli oggetti siano stati tolti dai locali di custodia.

Sugli oggetti usati di origine straniera il dazio sarà applicato in ragione del prezzo di costo dei medesimi sul mercato estero alla data della partenza per gli Stati Uniti, col ribasso dovuto per il consumo o deprezzamento.

Dietro analoga domanda fatta agli impiegati del dazio di servizio sul *dock*, il bagaglio che deve essere consegnato in altri porti degli Stati Uniti, oltre quello di arrivo, oppure che sia in transito diretto ad un paese estero, può essere fatto procedere esente da dazio sulle varie ferrovie di quelle Compagnie, i cui rappresentanti si trovino nel molo. I passeggeri che intendano spedire il loro bagaglio in porto franco, debbono farne esplicita richiesta nella dichiarazione o nel biglietto d'entrata.

Pel pagamento del dazio gli impiegati governativi non possono accettare che moneta in corso; però, ove ne siano richiesti, possono trattenere il bagaglio nel molo per 24 ore, a fine di mettere in grado il proprietario di procurarsi il denaro.

Si ricorda ai passeggeri che l'offrire compensi o mancie agli impiegati daziari è una violazione della legge e che i funzionari che li accettano saranno destituiti.

Gli eventuali reclami contro gli impiegati del dazio saranno presentati al ricevitore di servizio sul molo o al Ministro del Tesoro.

La legge del 29 dicembre 1897 vieta esplicitamente l'importazione negli Stati Uniti di abiti fatti, in tutto o in parte, con le pelli di foche pescate nelle acque dell'Oceano Pacifico Boreale, a meno che il proprietario possa provare che i detti abiti non sono quelli della specie non ammessa.

I mobili di casa di persone o famiglie provenienti da paesi esteri saranno esenti da dazio, se erano già usati da non meno di un anno e non siano destinati ad altre persone o al commercio.

Affine di poter sollecitamente controllare gli effetti personali ed i mobili di casa, compresi gli abiti di pelli di foca, portati con sè dall'estero da persone partite dagli Stati Uniti e che vi ritornano, e facilitarne l'accettazione da parte dell'ufficio di dogana, i detti oggetti possono essere registrati, presente il ricevitore del dazio, nel porto di partenza o nel porto dal quale comincia il viaggio.

Nuova York (Circolare n. 199, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Console generale in Nuova York riferisce che, mantenendosi invariata la situazione del lavoro negli Stati Uniti, i nostri emigranti commetterebbero una grave imprudenza, recandosi colà in cerca di un'occupazione, senz' avere assunto in precedenza sicure informazioni.

California (Circolare n. 199, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Console in S. Francisco riferisce che, a causa della crisi finanziaria, anche in quella città sono sospese in gran parte le grandi imprese edilizie, che per iniziativa pubblica o privata avrebbero dovuto riparare ai danni del terremoto. E in conseguenza il numero dei disoccupati in San Francisco è grande non meno che nelle metropoli industriali dell'Est.

Arizona (Circolare n. 199, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Agente in Denver (Colorado) comunica che nell'Arizona, e specialmente in Bisbee, a causa del rinvio del prezzo del rame, le miniere e le fonderie di quel metallo hanno quasi tutte sospeso i lavori e licenziato in massa gli operai.

Panama (Circolare n. 199, in data 15 febbraio 1908). — Il R. Addetto consolare in Panama comunica che, pur prescindendo da qualsiasi altra ragione di convenienza, è sconsigliabile di recarsi attualmente in Panama in cerca di occupazione, essendosi ormai raggiunto l'equilibrio delle forze operaie necessarie per i lavori in corso.

La Commissione sanitaria del Canale ha richiamato in vigore un'antica disposizione, con la quale è rigorosamente vietato lo sbarco ad individui affetti da tracoma.

Cina (Circolare n. 200, in data 30 marzo 1908). — Informazioni di buona fonte da Pechino recano che lavori ferroviari non mancano in Cina, ma la spesa del viaggio è, per la grande distanza, assai forte, e il clima in alcune parti pessimo. Aggiungasi che, essendo tutte le ferrovie dell'Impero sotto il controllo delle autorità cinesi e i lavoranti subalterni tutti cinesi, gli operai europei devono sottostare in certo modo ai funzionari imperiali che soprintendono alle predette costruzioni ferroviarie.

Non è da consigliare ad alcuno di recarsi specialmente nel Yunnan, dove la sicurezza personale non esiste e dove d'altra parte i lavori, in clima cattivo, dovrebbero essere terminati fra un anno.

Qualche sorvegliante o capo-mastro che abbia buoni certificati e pratica del mestiere, prima d'intraprendere il lungo viaggio per recarsi sulle linee in costruzione o da costruirsi (come la Pechino Kalgan-Urga, la Tajuenfu-Kaiföngfu, la Pechino-Hankow, la Hankow-Canton, ecc.), farà bene a chiedere informazioni ai Regi Consoli nell'Impero Cinese o direttamente alle direzioni delle società assuntrici.

INDICE

I. Discorso del R. Ambasciatore in Washington al banchetto della Camera di commercio in Nuova York il 29 febbraio 1908	<i>Pag.</i> 3
II. L'emigrazione nel Brasile (Studio del sig. Carlo Usiglio, segretario presso il r. Consolato in Rio de Janeiro	" 11
III. L'immigrazione al Transvaal (da un rapporto del Reggente il Consolato in Pretoria, sig. Ferdinando Daneo).	" 34
IV. Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione: Regolamento per l'immigrazione libera al Cile Decreto concernente il riordinamento dell'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione.	" 42 " 50
V. Legge contro le frodi dei banchieri nello Stato di Massachusetts.	" 57
VI. Atti del Ministero degli affari esteri e del Commissariato:	
1. Decreto del Ministero degli affari esteri in data 28 ottobre 1907, che accorda lo svincolo della cauzione del signor Ercole Saviotti	" 62
2. Atti per lo svincolo della cauzione dell'ex vettore di emigranti " Pacific Steam Navigation Company "	" 63
3. Atti per lo svincolo della cauzione dell'ex vettore di emigranti sig. Giuseppe Fornari	" 65
Noli:	
Noli massimi pel trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre (1° maggio-31 agosto) 1908	" 67
Compagnie di navigazione, armatori e noleggiatori a cui fu concessa patente di vettore per l'anno 1908.	" 73
VII. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati: Uffici e corrispondenti del Banco di Napoli all'estero	" 90

VIII Giurisprudenza sull'emigrazione:

Decisione della quarta sezione del Consiglio di Stato, con cui si dichiara irricevibile il ricorso del signor C. Parodi per l'annullamento del D. M. 4 settem- bre 1906 che negava l'iscrizione del piroscafo " Città di Nuova York „ nella patente di vettore della So- cietà anonima genovese di navigazione	<i>Pag.</i>	96
---	-------------	----

IX. Avvertenze agli emigranti intorno ad alcuni paesi esteri:

Francia	"	100
Svizzera	"	100
Austria-Ungheria	"	101
Germania	"	101-102
Lussemburgo	"	103
Rumania	"	103
Egitto	"	103
Eritrea	"	104
Congo	"	104
Stati Uniti	"	104
Nuova York	"	108
California	"	108
Anzona	"	108
Panama	"	108
Cina	"	109